SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Regione autonoma della Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero della salute:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 maggio 2006, n. **232.**

Regolamento dell'Accademia navale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-*quinquies*, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, che prevede che, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano adottate le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante norme per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, recante il regolamento concernente norme di organizzazione dell'Accademia navale;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento relativo alle attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2001;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 gennaio 2005 e del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/20988 del 9 maggio 2006);

Sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Compiti dell'Accademia navale

1. L'Accademia navale, con sede a Livorno, è un istituto di formazione militare e di studi di livello universitario, che provvede alla formazione degli ufficiali di tutti i corpi della Marina militare. Essa può concorrere anche alla formazione di altro personale della Forza armata, di personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, di personale civile e, in base ad accordi internazionali, di personale militare di Forze armate estere.

2. L'Accademia navale partecipa, compatibilmente con le primarie esigenze didattiche, ad attività di studio e di ricerca a livello universitario nei settori di preminente interesse della Marina militare.

Art. 2.

Ordinamento

1. L'Accademia navale è un ente non dipartimentale, posto alle dipendenze dell'Ispettore delle scuole. Salvo quanto previsto dal presente decreto l'organizzazione e le dotazioni di personale sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.

2. Il comando dell'Accademia navale è retto da un ufficiale ammiraglio il quale sovrintende alla formazione dei frequentatori ed è responsabile del corretto svolgimento delle attività dell'istituto. Esso è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal comandante in seconda.

3. Dall'Ammiraglio comandante dipendono:

a) il comandante in seconda, ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, che lo coadiuva nella formazione dei frequentatori e nella conduzione generale dell'Accademia navale;

b) la direzione del servizio di commissariato, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile delle attività amministrative e della gestione del denaro e dei materiali;

c) il servizio di assistenza spirituale, retto da un cappellano capo o cappellano, responsabile delle pratiche relative al culto ed all'assistenza religiosa.

4. Dal comandante in seconda dipendono:

a) la direzione dei corsi per allievi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell'educazione degli allievi e degli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi normali e dei corsi per ufficiali ausiliari;

b) la direzione dei corsi per ufficiali, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dei corsi applicativi, dei corsi per guardiamarina dei ruoli normali e dei corsi di formazione specialistica;

c) la direzione degli studi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell'attività didattica dei corsi;

d) la direzione del servizio sanitario, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile dell'informazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria nell'ambito dell'Accademia navale;

e) le aree di supporto, di dettaglio e di organizzazione logistica rette da ufficiali superiori.

5. Sono organi collegiali permanenti dell'istituto di formazione i seguenti consigli accademici:

a) consiglio degli studi, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento ai percorsi didattici ed alle attitudini intellettuali;

b) consiglio di disciplina, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alla condotta e alle qualità morali e di carattere;

c) consiglio degli istruttori, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alle attitudini fisiche alla vita militare e marittima.

6. Per assolvere i compiti istituzionali, l'Accademia navale si avvale di:

a) personale militare e civile con incarichi di insegnamento, inquadramento e supporto;

b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori iscritti nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e appartenenti all'organico dell'Accademia navale;

c) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori provenienti dalle università;

d) insegnanti provenienti, a domanda, da istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) esperti o cultori della materia, esterni all'Accademia navale, previa stipula di convenzioni con istituti universitari o organismi pubblici, o di contratti di diritto privato.

7. Incarichi di insegnamento o di inquadramento possono essere affidati anche ad ufficiali e sottufficiali esterni all'Accademia navale, ovvero in servizio con altri incarichi presso lo stesso istituto, che possiedano i requisiti per specifici incarichi formativi.

Capo II

CORSI

Art. 3.

Tipologia dei corsi

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, si effettuano presso l'Accademia navale i seguenti corsi:

a) corsi normali per allievi e aspiranti guardiamarina dei ruoli normali, di durata pluriennale;

b) corsi per allievi ufficiali ausiliari, di durata infrannuale;

c) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali, di durata pluriennale;

d) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali reclutati direttamente mediante concorso pubblico, di durata infraannuale;

e) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali, di durata infraannuale;

f) corsi di formazione specialistica per ufficiali di tutti i Corpi della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato, di durata infraannuale.

2. In base alla disponibilità di personale e ai fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Accademia navale, l'Ispettore delle scuole può disporre la cancellazione di corsi di cui al comma 1, o l'effettuazione di corsi non previsti.

3. I frequentatori, al termine dei corsi ovvero al termine di ogni anno accademico nel caso di corsi pluriennali, sono valutati sotto il profilo del profitto negli studi e dell'attitudine professionale. Il punto di attitudine professionale, risultante dalla media ponderata dei singoli punteggi, è attribuito da ciascuno dei consigli accademici indicati all'articolo 2, comma 5, rispettivamente sulle:

a) attitudini intellettuali;

b) qualità morali e di carattere;

c) attitudini fisiche alla vita militare e marittima.

4. La durata, le discipline, i programmi, le modalità di svolgimento dei corsi, nonché le prove d'esame, la composizione delle relative commissioni, i criteri di valutazione ed i casi in cui si richieda l'attribuzione del punto di attitudine professionale da parte dei consigli accademici sono stabiliti dall'Ispettore delle scuole, in base alle direttive del Capo di stato maggiore della Marina e in conformità alle convenzioni stipulate con gli istituti universitari.

5. I corsi di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* non possono essere ripetuti, se non per motivi indipendenti dalla volontà dei frequentatori.

6. Ai frequentatori dei corsi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, provenienti dalle categorie di personale già in servizio, si applicano le disposizioni in materia di cancellazione dai ruoli e di reintegro negli stessi qualora non sia conseguita la nomina ad ufficiale.

7. I frequentatori dei corsi possono partecipare ad attività addestrative per il completamento della formazione professionale anche presso altri enti o comandi delle Forze armate.

8. Sulle unità navali, aeree e subacquee su cui sono imbarcati i frequentatori può essere imbarcato anche personale civile in servizio presso l'Accademia navale o assunto con contratto di diritto privato, per assolvere compiti di docenza, di addestramento o di supporto logistico.

Capo III

CORSO NORMALE PER ALLIEVI E ASPIRANTI GUARDIAMARINA DEI RUOLI NORMALI

Art. 4.

Struttura del corso

1. Il corso costituisce il ciclo formativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, ed ha la durata di tre anni accademici.

2. All'atto dell'ammissione al corso, gli allievi contraggono una ferma di tre anni. All'inizio del terzo anno i frequentatori hanno l'obbligo di contrarre un'ulteriore ferma ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997.

3. I frequentatori della prima e seconda classe assumono la qualifica di allievi ufficiali e sono equiparati a sottocapi di 3ª classe durante il primo anno accademico e a sottocapi di 2ª classe durante il secondo anno. Ad essi si applicano le disposizioni in vigore per i militari in servizio volontario in ferma prefissata.

4. Al termine della seconda classe i frequentatori idonei sono nominati aspiranti guardiamarina e con tale qualifica frequentano la terza classe. I frequentatori che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, sono ammessi a frequentare la terza classe, pur non avendo superato l'esame in una disciplina in seconda sessione, continuano ad essere equiparati a sottocapo di 2ª classe sino al superamento dell'esame stesso.

5. Gli aspiranti guardiamarina che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso sono nominati guardiamarina in servizio permanente ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 490 del 1997.

Art. 5.

Piano degli studi

1. Il ciclo formativo dei frequentatori è articolato in studi universitari e professionali.

2. L'Accademia navale stipula apposite convenzioni con università e istituti universitari per la definizione dei programmi e delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami a valenza universitaria necessari per il conseguimento della laurea o laurea magistrale prevista per ciascun Corpo della Marina militare.

3. Il piano di studi svolto annualmente in Accademia navale è approvato dall'Ispettore delle scuole della Marina militare.

4. Oltre alle discipline obbligatorie previste dai piani degli studi, possono essere impartiti anche insegnamenti complementari relativi a discipline facoltative con o senza esame.

Art. 6.

Svolgimento del corso

1. Ai fini del passaggio all'anno successivo è necessario:

a) aver superato tutti gli scrutini o gli esami previsti dal piano degli studi del corso;

b) aver conseguito l'idoneità in attitudine professionale.

2. Per ciascuna disciplina del piano di studi sono previste ogni anno due sessioni di esami, articolate su uno o più appelli.

3. Sono ammessi alla seconda sessione di esami i frequentatori che non hanno superato gli esami di prima sessione in non più di tre discipline. Coloro che non superano gli esami in più di tre discipline in prima sessione hanno comunque la possibilità di sostenere i rimanenti esami della sessione, al termine della quale sono aggregati, per una sola volta, al corso successivo, se hanno conseguito l'idoneità in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorità dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *b)*.

4. Al termine della seconda sessione di esami, sono ammessi all'anno di corso successivo anche coloro che non hanno superato l'esame in una disciplina, se hanno conseguito l'idoneità in attitudine professionale. L'esame deve essere superato entro il primo trimestre dell'anno accademico al quale i frequentatori sono stati ammessi. Coloro che non superano l'esame entro il primo trimestre sono aggregati al corso successivo, se conseguono l'idoneità in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *d)*; se già ripetenti, sono dimessi d'autorità dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *c)*. L'equiparazione al grado di cui all'articolo 4, comma 3, non ha luogo sino al superamento dell'esame. I frequentatori che non superano l'esame in una disciplina al termine del secondo anno di corso sono ammessi al terzo anno, mantenendo lo *status* di allievo; essi sono nominati aspiranti guardiamarina con la medesima decorrenza, ai soli fini giuridici, dei frequentatori che hanno già conseguito la nomina nell'anno, soltanto se superano l'esame entro il primo trimestre dell'anno a cui sono stati ammessi, altrimenti sono respinti e aggregati al corso successivo, ove non già ripetenti, altrimenti sono dimessi d'autorità

dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *c)*. Coloro che, al termine della seconda sessione non superino gli esami in più di una disciplina, sono respinti e aggregati al corso successivo, se conseguono l'idoneità in attitudine professionale e non già ripetenti; altrimenti sono dimessi d'autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *c)*.

5. I frequentatori del terzo anno di corso, che non superano gli esami in tutte le discipline entro la seconda sessione, sono aggregati, se non già ripetenti, al corso successivo, se hanno conseguito l'idoneità in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorità dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *c)*.

6. I frequentatori ammessi a ripetere l'anno hanno l'obbligo di contrarre una ferma aggiuntiva di dodici mesi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997. Ad essi il comandante dell'Accademia navale può assegnare incarichi supplementari, qualora non siano tenuti alla frequenza di tutte le lezioni del corso.

7. I frequentatori non ammessi a ripetere l'anno:

a) qualora allievi del primo anno, vengono prosciolti dalla ferma triennale;

b) qualora allievi del secondo anno, completano la ferma contratta in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale;

c) qualora aspiranti guardiamarina, transitano con il grado di guardiamarina nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata del ruolo speciale nel corpo di provenienza, con l'obbligo di assolvere la ferma prevista all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni; in questo caso l'anzianità di grado decorre dalla data del transito ed il periodo formativo svolto non è computato ai fini del servizio ancora da svolgere.

8. L'attività formativa eventualmente non svolta durante l'anno e non ripetibile può essere sostituita da altre attività equivalenti.

9. Al termine del corso normale, gli ufficiali accedono ai corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*.

Art. 7.

Graduatorie

1. La graduatoria di merito è determinata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun frequentatore, risultanti dalla somma del punto di attitudine professionale, di cui all'articolo 3, comma 3, e del voto della graduatoria degli studi.

2. La graduatoria degli studi è determinata dalla media dei voti riportati negli scrutini o negli esami previsti dai piani degli studi. Fa eccezione l'anno di conseguimento della laurea, in cui viene formata una graduatoria degli studi che tiene conto del solo voto di laurea.

3. I frequentatori che hanno superato gli esami in prima sessione precedono in graduatoria coloro che li hanno superati in seconda sessione, a loro volta ordinati secondo il numero di discipline superate in seconda sessione, ad eccezione dell'anno di conseguimento della laurea e dei casi di cui all'articolo 16.

4. I frequentatori ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, primo periodo, seguono in graduatoria coloro che hanno superato gli esami in tutte le discipline.

5. La graduatoria di merito è approvata dall'ammiraglio comandante.

Capo IV

CORSI PER UFFICIALI

Art. 8.

Struttura dei corsi

1. I corsi per ufficiali di cui all'articolo 3 coprono una vasta gamma di esigenze di applicazione, integrazione e perfezionamento della formazione degli ufficiali di tutti i corpi in vari momenti del loro *iter* di carriera.

2. Durante la frequenza gli ufficiali sono soggetti alle norme di comportamento ed ai regolamenti in vigore per il loro *status*, con le limitazioni previste dal presente regolamento e dalle disposizioni della Marina militare.

Art. 9.

Corsi applicativi

1. I corsi applicativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, svolti presso l'Accademia navale o presso le università, concorrono al completamento della formazione professionale ed universitaria degli ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali.

2. Gli ufficiali frequentatori dei corsi applicativi di cui al comma 1 debbono conseguire la laurea magistrale entro:

a) due anni accademici per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del commissariato della Marina e delle capitanerie di porto;

b) tre anni accademici per gli ufficiali del Corpo del genio navale e delle armi navali;

c) quattro anni accademici per gli ufficiali del Corpo sanitario della Marina.

3. I corsi applicativi di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 3, comma 1, concorrono alla formazione militare professionale degli ufficiali di tutti i Corpi risultati vincitori dei rispettivi concorsi.

4. Per i corsi di cui al comma 3, il punteggio di fine corso viene attribuito in base alla media delle votazioni conseguite negli scrutini o negli esami previsti e alla votazione conseguita in attitudine professionale. Il punteggio concorre alla rideterminazione dell'ordine di anzianità relativa nel servizio permanente, rispettivamente nel ruolo normale e nel ruolo speciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, e dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo n. 490 del 1997.

Art. 10.

Corsi di formazione specialistica

1. I corsi di formazione specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, sono intesi al conferimento di abilitazioni e specializzazioni di carattere militare e al perfezionamento professionale degli ufficiali in servizio permanente di tutti i Corpi e ruoli della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato.

2. Le graduatorie di fine corso sono stilate sulla base dei risultati degli scrutini o degli esami previsti.

3. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16 i frequentatori che hanno superato gli esami in prima sessione precedono in graduatoria coloro che li hanno superati in seconda sessione, a loro volta ordinati a seconda del numero di discipline superate in seconda sessione.

Capo V

CORSI PER ALLIEVI UFFICIALI AUSILIARI

Art. 11.

Allievi ufficiali piloti di complemento

1. Agli allievi ufficiali piloti di complemento si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e avanzamento di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni.

Art. 12.

Allievi ufficiali di complemento e in ferma prefissata

1. I corsi per allievi ufficiali di complemento e per allievi ufficiali in ferma prefissata provvedono alla formazione di ufficiali nei vari Corpi della Marina militare. L'ammissione ha luogo per concorso, bandito dalla Direzione generale per il personale militare.

2. Ai fini del superamento del corso, è necessario:

a) aver superato gli scrutini o gli esami previsti dal piano degli studi del corso;

b) aver conseguito l'idoneità per quanto riguarda l'attitudine professionale.

3. Durante la frequenza del corso, gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi ufficiali in ferma prefissata assumono la qualifica di allievi ufficiali e sono equiparati ai comuni di 2ª classe.

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13.

Dimissioni d'autorità e a domanda

1. I frequentatori dei corsi sono dimessi d'autorità:

a) nei casi di grave mancanza disciplinare;

b) per insufficiente attitudine professionale;

c) per perdita dei requisiti psico-fisici.

2. I frequentatori dei corsi normali sono, altresì, dimessi d'autorità qualora:

a) all'inizio del terzo anno di corso rifiutino di contrarre la ferma prevista;

b) abbiano riportato uno scarso profitto negli studi;

c) siano respinti, dopo aver già ripetuto un anno di corso;

d) non abbiano superato, entro il primo trimestre dell'anno accademico cui sono stati ammessi, l'esame di cui all'articolo 6, comma 4, primo e secondo periodo, e non abbiano conseguito l'idoneità in attitudine professionale.

3. I frequentatori dei corsi possono essere dimessi a domanda in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi.

4. Gli allievi del primo anno del corso normale dimessi d'autorità o a domanda sono prosciolti dalla ferma contratta.

5. Gli allievi del secondo anno del corso normale dimessi:

a) d'autorità per i casi di cui al comma 1 e comma 2, lettera *a)*, sono prosciolti dalla ferma contratta;

b) a domanda oppure d'autorità per i casi di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, completano la ferma precedentemente contratta in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale.

6. Gli aspiranti guardiamarina del terzo anno di corso normale dimessi:

a) d'autorità per i casi di cui al comma 1, sono prosciolti dalla ferma contratta;

b) a domanda oppure d'autorità per i casi di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, transitano con il grado di guardiamarina nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c)*.

7. Nel caso di dimissioni d'autorità, il comandante dell'Accademia navale comunica all'interessato l'inizio e le cause del procedimento, dando allo stesso comunicazione della facoltà di prendere visione degli atti e, per i soli casi di cui ai commi 1 e 2, lettera *b)*, di presentare memorie entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di inizio procedimento. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

8. Per gli allievi e gli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi normali, le dimissioni, l'aggregazione al corso successivo, il proscioglimento dalla ferma o l'assolvimento della stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, la reintegrazione nel grado rivestito per i soggetti già in servizio all'atto dell'ammissione all'Accademia, sono disposti dalla Direzione generale per il personale militare con provvedimento motivato, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.

9. Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta dimessi d'autorità o

a domanda dall'Accademia, si applicano le norme di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

10. Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dimessi d'autorità o a domanda dall'Accademia, si applicano le norme di cui dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

Art. 14.

Licenze

1. Ai frequentatori dei corsi è concessa la licenza durante i periodi di interruzione dell'attività didattica ed addestrativa.

2. Al di fuori dei periodi di cui al comma 1, i frequentatori possono fruire delle licenze straordinarie di convalescenza o per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado. In casi eccezionali, il comandante dell'Accademia navale può concedere la licenza per motivi di carattere privato e per sostenere esami di Stato o altri esami analoghi.

Art. 15.

Disposizioni in materia di spese accasermamento e orario

1. Le spese per l'istruzione, il vitto, l'alloggio, il corredo e la relativa manutenzione degli allievi e degli aspiranti guardiamarina sono a carico dell'amministrazione della difesa.

2. Le spese per l'istruzione degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi presso l'Accademia navale sono a carico dell'amministrazione della difesa. Le spese di vitto, alloggio, corredo e relativa manutenzione sono a carico degli ufficiali frequentatori.

3. Per esigenze formative:

a) gli allievi e gli aspiranti guardiamarina hanno obbligo di accasermamento in Accademia navale;

b) il comandante dell'istituto può disporre, per necessità formative, l'obbligo di accasermamento in Accademia navale degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi.

4. I frequentatori coniugati o con prole, dimoranti nel comune o in una località limitrofa ove ha sede l'Accademia navale, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento di cui al comma 3. L'autorizzazione, fermo restando il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi, può essere concessa, sospesa o revocata dal comandante dell'Accademia navale in relazione alle attività addestrative programmate e al profilo disciplinare del richiedente.

5. Ai frequentatori dei corsi non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.

Art. 16.

Assenze dai corsi

1. I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, siano rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata dei corsi, computato considerando esclusivamente le giornate di attività didattica effettivamente svolta in sede, non sono ammessi agli esami, e il corso o l'anno di corso è considerato non superato. Tali frequentatori sono ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso senza essere considerati respinti.

2. Qualora il periodo di assenza di cui al comma 1, sia non inferiore a un quarto e non superiore a un terzo dei giorni di durata dei corsi, computato considerando esclusivamente le giornate di attività didattica effettivamente svolta in sede, i frequentatori possono, presentando apposita domanda, richiedere la dispensa dal sostenere gli esami e l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di corso senza essere considerati respinti. Tale beneficio può essere concesso con determinazione del Direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.

3. I frequentatori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, qualora non intendano avvalersi della facoltà ivi prevista, sono ammessi a sostenere gli esami e in tal caso potranno sostenere tutti o parte di essi nella seconda sessione, ottenendo eventualmente, a giudizio del comandante dell'Accademia, l'esenzione dall'attività prevista tra le due sessioni. L'inserimento in graduatoria dei frequentatori che superino gli esami in seconda sessione ha luogo come se li avessero superati in prima sessione. Se gli esami non sono superati in seconda sessione, i frequentatori sono considerati respinti. Sono ammessi a ripetere l'anno di corso, senza essere considerati respinti, i frequentatori dei corsi normali che entro la fine dell'anno accademico, per cause indipendenti dalla propria volontà, per tutte le discipline o anche solo per alcune, non abbiano potuto fruire di nessuna delle due sessioni di esami, ovvero abbiano potuto fruire soltanto della prima sessione, senza ottenere il passaggio alla classe superiore.

4. I frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza possono richiedere, sotto la propria responsabilità, di proseguire il periodo formativo presso l'Accademia navale, con esenzione da qualsiasi tipo di attività fisica. Il beneficio può essere concesso dall'ammiraglio comandante, sentito in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'istituto. Nel citato periodo, che ai fini del computo di cui ai commi 1 e 2 è da considerarsi come presenza, il frequentatore deve seguire le lezioni, con l'esenzione da qualunque attività fisica.

5. In tutti i casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di corso è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il corso normale trova applicazione l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

6. Gli allievi dei corsi normali ammessi a ripetere ai sensi dei commi 1 e 2 sono inviati, su disposizione del Direttore della Direzione generale del personale militare, in licenza straordinaria senza assegni in attesa dell'inizio del corso successivo. La licenza non è computabile nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.

7. Gli ufficiali e gli aspiranti ammessi a ripetere ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggregati, su disposizione del Direttore delle Direzione generale del personale militare, al successivo corso utile. Essi sono impiegati nei reparti in attesa dell'inizio del corso successivo, qualora riacquistino l'idoneità fisica mentre è ancora in atto il corso che hanno dovuto interrompere.

8. Il Direttore della Direzione generale del personale militare procederà alla ricostruzione di carriera dei frequentatori di cui al comma 6 al termine della frequenza dei rispettivi corsi applicativi.

Art. 17.

Tutela e sostegno della maternità e della paternità

1. Ai frequentatori dei corsi si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Le frequentatrici dei corsi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, sono tenute a dare tempestiva comunicazione al comando dell'Accademia navale dello stato di gravidanza, indicando inoltre la data presunta del parto.

3. Fino a sette mesi successivi al parto le frequentatrici non possono svolgere alcuna attività in contrasto con la vigente normativa concernente la tutela delle lavoratrici madri.

4. Le frequentatrici in licenza speciale per gravidanza possono richiedere, sotto la propria responsabilità, di proseguire il periodo formativo, con esenzione da qualsiasi tipo di attività fisica. La facoltà, non esercitabile durante il congedo di maternità, può essere concessa dall'ammiraglio comandante, sentito in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'Accademia. In tale periodo, che ai fini del computo delle giornate di assenza di cui all'articolo 16 è da considerarsi come presenza, la frequentatrice deve seguire le lezioni e gli orari prescritti e comunque non può svolgere alcuna attività in contrasto con la vigente normativa inerente la tutela delle lavoratrici madri.

Art. 18.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies* del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro: MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 8, foglio n. 302

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificare o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2, comma 4-*quinquies* introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2005 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a), d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998:

«4-*quinquies*. Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— La legge 19 maggio 1986, n. 224, (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574) è pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio1986.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511, (Regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale), abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1998.

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998.

— Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della

Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2000.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.

— Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001.

— La legge 23 agosto 2004, n. 226, (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 2004.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2000.

— Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, (Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000.

— Il decreto ministeriale 12 aprile 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001.

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 4, 7 e 26 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è il seguente:

«Art. 4 *(Ufficiali dei ruoli normali)* — 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.

2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.

3. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate.

4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il 32º anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di Guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.

8. L'anzianità relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, è rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianità relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.

9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

9-*bis.* Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale».

«Art. 7 *(Obblighi di servizio).* — 1. Gli allievi delle Accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.

2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

3. La ferma di cui al comma 2, è elevata a:

a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;

b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;

c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica.

4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.

5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.

6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta.

7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.

8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonché corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.

8-*bis*. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di specializzazione presso facoltà universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.».

«Art. 26 *(Ufficiali subalterni della Marina)* — 1. I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati Guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è rideterminata secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti di Forza armata.

2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.

3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.

4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo purché non ne abbiano già ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

5. Fermo restando quando previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dal comma 1, lettera *b)*, dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.».

Note all'art. 6:

— Per l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si vedano le note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 23, comma 1 del citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è il seguente:

«Art. 23 *(Ufficiali in ferma prefissata)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 si vedano le note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, è il seguente:

«5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianità relativa è rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.».

Nota all'art. 11:

— Per la legge n. 224 del 1986 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997 si vedano le note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, è il seguente.

«6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo;

c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo;

d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.

6-*bis.* Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.»..

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 si vedano le note all'art. 4.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 58, comma 3, del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è il seguente:

«3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.».

— Il testo dell'art. 2, comma 3 del citato decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, è il seguente:

«3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione è posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.».

Note all'art. 18:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511 e il testo dell'art. 2, comma 4-*quinquies* del decreto legislativo n. 464 del 1997 si vedano le note alle premesse.

06G0250

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2006.

Delega delle funzioni e dei poteri, demandati al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai Ministri compententi per materia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;

Visto il decreto in data 15 giugno 2006 con il quale è stata delegata al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 2 giugno 1998 e 25 novembre 1998, e successive integrazioni, al personale delle magistrature amministrativa e contabile e dell'Avvocatura dello Stato, al personale della carriera prefettizia e diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e delle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto opportuno delegare la funzione e i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dal citato art. 8 ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno 1990, n. 146, per quanto non compreso nella riportata delega al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'esercizio della funzione e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, è delegato, per quanto non compreso nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti di rispettiva competenza, al:

Ministro dell'interno;

Ministro della giustizia;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro del commercio internazionale;

Ministro delle comunicazioni;

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ministro delle infrastrutture;

Ministro dei trasporti;

Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Ministro della salute;

Ministro dell'istruzione;

Ministro dell'università e della ricerca;

Ministro dei beni e delle attività culturali;

Ministro della solidarietà sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A06509

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 giugno 2006.

Modificazioni del decreto 22 novembre 2005, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Rojo Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 22 novembre 2005, con il quale si riconosceva il titolo di Abogada conseguito in Argentina dalla sig.ra Fernandez Rojo Gabriela, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata scritta come data di nascita dell'istante nata il «24 ottobre 1975» al posto della data «22 ottobre 1975»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Fernandez Rojo Gabriela pervenuta in data 22 maggio 2006;

Decreta:

Il decreto datato 22 novembre 2005, con il quale si riconosceva il titolo di Abogada, conseguito in Argentina, dalla sig.ra Fernandez Rojo Gabriela, nata a Buenos Aires il 22 ottobre 1975, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati è modificato come segue: la data di nascita «24 ottobre 1975», è sostituita con la data «22 ottobre 1975».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 22 novembre 2005.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A06290

DECRETO 30 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Louis Juliette Helene Alice, di titolo professionale, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Louis Juliette Helene Alice, nata a Soyaux il 30 giugno 1979, cittadina francese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingènieur», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingènieur spécialité genie civile et urbanisme» conseguito presso l'«Institut National des Sciences Appliquées de Lyon» in data 19 novembre 2002;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità francese nel caso della sig.ra Louis Juliette Helene Alice, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 28 febbraio 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nell seduta sopra citata;

Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. A, settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno chiedere misure compensative nella seguente materia (scritta e orale): 1) Strade, ferrovie e aeroporti e solo orale; 2) ordinamento e deontologia professionale oppure a scelta del richiedente sei mesi di tirocinio pratico;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Louis Juliette Helene Alice, nata a Soyaux il 30 giugno 1979, cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia: 1) strade, ferrovie e aeroporti, e solo orale; 2) deontologia e ordinamento oppure, a scelta della richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana;

b) l'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile ambientale;

e) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio,a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A06291

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 luglio 2006.

Imposizioni degli oneri di servizio pubblico al collegamento aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;

Visto il comma 207 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che per le finalità del comma 4 dell'art. 36 della legge n. 144/1999 ha incrementato il limite di rimborso ai vettori aerei selezionati di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006;

Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, sopra citata che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Vista la nota n. 902080 del 19 giugno 2006 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo-Roma e viceversa;

Vista la nota n. 901990 del 13 giugno 2006, con la quale si invitano IBAR e ASSAEREO a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Cuneo-Roma e vv., la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.d) del regolamento 2408/92 CEE;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2006

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ART. 4 PAR. 1, LETTERA *A)* DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia

A norma delle disposizioni dell'art. 4 par. 1, lettera *a)* del regolamento n. 2408/92/CEE del consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la regione Piemonte, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. ROTTA INTERESSATA.

Cuneo-Roma e vv.

1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2. L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO.

2.1. In termini di numero di frequenze minime: la frequenza minima sulla rotta sopra individuata è la seguente:

due voli giornalieri in andata e due voli giornalieri in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno;

un volo giornaliero in andata e un volo giornaliero in ritorno il sabato e la domenica per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento.

2.2. In termini di orari: sulla rotta Cuneo-Roma gli orari dovranno prevedere:

dal lunedì al venerdì:

un volo con partenza nella fascia oraria 6.45-7.45;

un volo con partenza nella fascia oraria 17.30-18.30 il sabato e la domenica;

un volo con partenza nella fascia oraria 6.45-7.45:

sulla rotta Roma-Cuneo gli orari dovranno prevedere:

dal lunedì al venerdì:

un volo con partenza nella fascia oraria 8-9;

un volo con partenza nella fascia oraria 19-20.30;

il sabato e domenica:

un volo con partenza nella fascia oraria 19-20.30.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

I servizi dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di quaranta posti per tutto l'anno.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4. In termini di tariffe.

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:

Cuneo-Roma 118,00 €;

Roma-Cuneo 118,00 €.

Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Cuneo-Roma e v.v. hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

c) nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro dei trasporti d'intesa con il presidente della regione Piemonte, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione Piemonte, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotta e viene portata a conoscenza della commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2.5. In termini di continuità dei servizi.

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;

uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno euro 800.000,00 mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;

effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;

corrispondere all'ente regolatore a titolo di penale la somma di 3.000,00 euro per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della città di Cuneo.

2.6 Presentazione dell'accettazione.

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente nazionale dell'aviazione civile.

06A06419

DELIBERAZIONE 27 giugno 2006.

Definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. (Deliberazione n. 14/06).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l'art. 9, comma 2, lettera *e)*, che prevede da parte del Comitato centrale della formulazione di «indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286»;

Delibera:

Art. 1.

Scopi e finalità

La presente delibera formula un corpo coordinato ed integrato di indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano autotrasporto di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione al disposto dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ai fini del disposto dell'art. 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, allo scopo di offrire un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza.

Art. 2.

Contenuto degli indirizzi

Gli indirizzi in tema di qualità e sicurezza per le imprese di autotrasporto, relativamente ai settori di cui all'art. 1, sono definiti nel «Codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza dell'autotrasporto», allegato e parte integrante della presente delibera. (Allegato *A*).

Art. 3.

Adozione del codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza dell'autotrasporto

L'adozione di sistemi di certificazione di qualità, secondo gli indirizzi formulati nel «Codice di Pratica» di cui all'art. 2, da parte dei vettori per il trasporto su strada delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, è effettuata nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori, e con le modalità di cui al decreto dirigenziale 17 febbraio 2006.

Roma, 27 giugno 2006

Il presidente: DE LIPSIS

ALLEGATO *A*
Delibera n. 14/06 del 27 giugno 2006

CODICE DI PRATICA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL'AUTOTRASPORTO (SSA)

1. *Premessa.*

Scopo del presente documento è quello di fornire i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza per l'autotrasporto (d'ora in poi SSA) per consentire ad un vettore di controllare i suoi rischi operativi (ad esempio, ma non solo, incidenti stradali) e di soddisfare le richieste dei clienti.

Il presente codice è finalizzato alla messa in sicurezza dei servizi e, pertanto, alla certificazione di qualità di quelle aziende che operano nei settori delle merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici.

L'SSA è un riferimento tecnico/operativo per le imprese che esercitano attività di autotrasporto su gomma nei quattro settori di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 284/2005 e che intendono organizzarsi con un sistema di gestione della sicurezza con la finalità di conseguire anche la «Certificazione di conformità» al codice.

Il presente codice può essere applicato a qualsiasi vettore che desideri realizzare un sistema di gestione della sicurezza dell'autotrasporto per:

1) eliminare o ridurre il rischio per gli autisti e per le parti interessate che possano risultare esposti ai rischi dell'autotrasporto;

2) andare incontro ai clienti nella soddisfazione desiderata, poiché la sicurezza è considerata come un requisito implicito desiderato dalla clientela;

3) attuare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della sicurezza nelle aziende, avendo a riferimento uno strumento di riferimento (il codice).

2. *Elementi essenziali del codice di pratica in un sistema (SSA).*

Il vettore deve stabilire, documentare e mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza allo scopo di assicurare che i servizi forniti siano conformi ai requisiti specificati dal cliente e ai requisiti cogenti previsti dalla normativa vigente.

2.1. *Manuale.*

Il vettore deve predisporre il manuale per il sistema di gestione della sicurezza del trasporto che soddisfi i requisiti di questo codice; il manuale deve definire la politica della sicurezza, deve comprendere o fare riferimento alle procedure del sistema e deve indicare la struttura della documentazione utilizzata nel sistema di gestione.

2.2. *Procedure del sistema di gestione per la sicurezza dell'autotrasporto.*

Il vettore deve:

predisporre procedure documentate coerenti con i requisiti della legislazione e dei regolamenti applicabili con il codice.

implementare efficacemente il sistema di gestione per la sicurezza e le sue procedure documentate.

L'ampiezza e il dettaglio delle procedure che fanno parte del sistema di gestione per la sicurezza dell'autotrasporto devono essere correlate alla complessità dell'attività, ai metodi utilizzati e alla competenza del personale addetto allo svolgimento delle attività.

2.3. *Politica del sistema di gestione per la sicurezza dei trasporti.*

La direzione definisce e documenta la politica del «Vettore» in merito alla sicurezza del trasporto delle merci.

La politica comprende gli obiettivi e l'impegno per la sicurezza del trasporto, la qualità del servizio ed il loro miglioramento continuo ed è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative dei clienti e delle parti interessate, nonché al rispetto di ogni specifica norma che riguarderà la tipologia dei trasporti effettuata.

Il vettore assicura che sia nota, comunicata, compresa, implementata e sostenuta a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione.

2.4. *Responsabilità e autorità.*

Devono essere definite e documentate le responsabilità, autorità ed interrelazioni del personale che gestisce, esegue e verifica le attività afferenti alla sicurezza del trasporto; in particolare per il personale che necessita di autonomia organizzativa ed autorità per:

attivare azioni dirette a prevenire il verificarsi di sinistri e di altri incidenti relativi alla sicurezza del trasporto merci, rifiuti, merci pericolose, farmaci o alimentari;

attivare azioni atte a prevenire non conformità riferite alla sicurezza del trasporto e ad attivare processi e sistemi per raggiungere un alto livello di sicurezza del trasporto e qualità del servizio;

documentare e registrare ogni problema afferente alla sicurezza del trasporto delle merci ed alla sicurezza operativa dei veicoli;

attivare, raccomandare o fornire soluzioni attraverso canali definiti; verificare l'implementazione delle soluzioni e valutare con continuità il miglioramento;

controllare le attività, la sicurezza del trasporto delle merci, l'utilizzo dei veicoli nel programma di trasporto e le attrezzature fino all'eliminazione di ogni carenza o condizione insoddisfacente.

2.5. *Documenti organizzativi.*

Il vettore deve predisporre uno schema organizzativo (organigramma), accompagnato da documenti formali (es. mansionari) con i quali vengono definite le responsabilità, l'autorità delle persone indicate nello schema organizzativo. Ogni vettore definisce all'interno dell'organigramma aziendali le figure responsabili ed i loro compiti: ad es. presidenti, amministratore, responsabile della sicurezza, responsabili di funzione, responsabili operativi, ecc.

2.6. *Risorse.*

Il vettore deve mettere a disposizione risorse idonee per attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione della sicurezza del trasporto, migliorandone l'efficacia.

Il vettore deve identificare e fornire risorse di personale addestrato per al gestione, l'erogazione del servizio e la verifica delle attività, compresi gli audit annuali interni sulla gestione del sistema di gestione della sicurezza del trasporto del vettore.

2.7. *Rappresentante della direzione.*

La direzione, che ha la responsabilità esecutiva, deve nominare un rappresentante che, oltre alle altre mansioni, abbia autorità per:

assicurare che sia istituito, messo in atto e mantenuto attivo un sistema di gestione della sicurezza dell'autotrasporto conforme al codice;

assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice e nei documenti del sistema di gestione per la sicurezza del trasporto (manuale, procedure, istruzioni);

riferire alla direzione, tramite apposita relazione, sull'andamento del sistema di gestione della sicurezza del trasporto espresso dagli indicatori appositamente predisposti al fine di permetterne il riesame e il miglioramento; tale relazione è la base per la valutazione della direzione dell'efficacia del sistema dei trasporti e per il suo miglioramento;

promuove la conoscenza dei requisiti del cliente all'interno dell'organizzazione.

Il rappresentante della direzione deve far parte della direzione aziendale e può avere anche altre responsabilità purché non in contrasto con le responsabilità assegnategli per il sistema; in piccole organizzazioni, il rappresentante della direzione può coincidere con il titolare.

2.8. *Pianificazione.*

Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per individuare ed avere accesso ai requisiti legali e di altro genere che riguardano e sono applicabili al sistema di gestione della sicurezza del trasporto.

Il vettore deve mantenere aggiornate queste informazioni e comunicarle ai dipendenti e alle parti interessate.

2.9. *Piano di sicurezza del trasporto.*

Il vettore deve tenere in considerazioni le seguenti attività, ove opportuno, allo scopo di soddisfare i requisiti specificati per il servizio di trasporto:

l'identificazione e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i permessi, le assicurazioni, le attrezzature, i controlli, i processi, i veicoli, le apparecchiature (compresi strumenti di prova e collaudo), le risorse e le competenze che possono essere necessarie per il raggiungimento dei livelli di sicurezza individuati dagli obiettivi del sistema di gestione;

l'assicurazione della corrispondenza della manutenzione del veicolo, delle procedure di prova e collaudo e dell'addestramento con la documentazione applicabile;

l'aggiornamento, quando necessario, dell'addestramento, della manutenzione, delle prove, dei collaudi, incluso lo sviluppo e l'acquisizione di nuovi strumenti;

l'identificazione e l'attuazione delle disposizioni per la misurazione, il monitoraggio e le conseguenti azioni da compiere per assicurare che i processi di sicurezza siano effettivamente operativi e conformi ai requisiti del cliente;

l'identificazione e l'opportuna verifica dei cambiamenti e/o delle modifiche sostanziali ai processi e/o del sistema di gestione;

l'identificazione di tutti gli indicatori di prestazione della sicurezza del trasporto e la definizione degli obiettivi specifici del vettore rispetto a questi indicatori;

l'identificazione e la conservazione di tutte le registrazioni.

l'identificazione di tutti gli elementi di controllo riferiti all'area fornitori e le relative valutazioni;

la definizione del rappresentante della direzione per la sicurezza del trasporto;

l'informazione e la formazione del personale, in modo da evitare scompensi e problemi all'integrità e all'efficacia del sistema di gestione.

Per servizi particolari e specifici, resi al di fuori degli standard aziendali, il vettore dovrebbe predisporre una pianificazione particolare e quindi procedure specifiche che siano coerenti con il sistema di gestione della sicurezza del trasporto.

2.10. *Obiettivi.*

Il vettore deve stabilire obiettivi documentati, per ogni funzione e ad ogni livello dell'organizzazione, relativi al sistema di gestione della sicurezza del trasporto. Ove possibile questi obiettivi devono essere quantificati. Gli obiettivi devono essere coerenti con la politica e devono includere l'impegno al miglioramento continuo. Nel definire gli obiettivi, il vettore deve prendere in considerazione:

le prescrizioni legali e di altro genere applicabili;

i pericoli e i rischi in tema di sicurezza e salute sul lavoro;

le opzioni tecnologiche;

i requisiti finanziari, commerciali e operativi;

l'analisi degli incidenti e degli indicatori di prestazione e di sicurezza;

i requisiti dei clienti e la valutazione della loro soddisfazione.

2.11. *Personale.*

Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per identificare le competenze e le esigenze di addestramento del personale. Inoltre deve provvedere all'erogazione dell'addestramento opportuno a tutto il personale che svolge attività relativa al sistema di gestione per la sicurezza dei trasporti.

Le procedure di addestramento devono prendere in considerazione diversi livelli di responsabilità, abilità e rischio.

Le procedure devono garantire per tutti i dipendenti impiegati in ogni funzione e livello la consapevolezza in merito a:

l'importanza di utilizzare le procedure del sistema di gestione della sicurezza del trasporto;

le conseguenze reali e potenziali delle loro attività lavorative sulla sicurezza;

i benefici delle migliori prestazioni personali sulla sicurezza;

i ruoli e le responsabilità nella realizzazione della politica e nel rispetto delle procedure e dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza del trasporto, compresi i requisiti di preparazione e risposta alle emergenze ed alle conseguenze potenziali nel caso non siano seguite specifiche procedure operative.

Il personale che svolge compiti specifici assegnati, deve essere qualificato sulla base di appropriata istruzione, addestramento, abilità ed esperienza secondo le esigenze. Il sistema di addestramento deve fornire l'aggiornamento periodico sui requisiti che necessitano di una qualificazione continua e inoltre deve garantire l'aggiornamento delle competenze del personale (es. patenti di guida, procedure di carico/scarico, guida sicura, trasporto di merci pericolose, utilizzo delle nuove attrezzature, ecc.).

Devono essere conservate adeguate registrazioni relative all'addestramento ed all'aggiornamento del personale.

2.12. *Gestione del personale.*

Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per gestire il personale che svolge attività relative al sistema di gestione della sicurezza del trasporto.

Devono essere conservate adeguate registrazioni che diano evidenza della corretta gestione del personale.

2.13. *Comunicazioni interne ed esterne.*

Il vettore deve predisporre e mettere in atto le procedure documentate per identificare le parti interessate alle prestazioni del sistema di gestione della sicurezza del trasporto e per trasmettere adeguate comunicazioni sia ai dipendenti che alle parti interessate.

2.14. *Comunicazioni interne.*

La diffusione degli ordini di servizio e delle comunicazioni interne al personale di volta in volta interessato, ha lo scopo di assicurare che le direttive impartite dalla direzione siano recepite ed attuate.

La direzione dovrà assicurare che sia attivato un efficace sistema di comunicazione all'interno dell'organizzazione del vettore per la circolazione delle informazioni; ciò potrà essere garantito con differenti modalità (circolari, riunioni periodiche, siti internet, ecc.): lo scopo è quello di rendere edotto ciascun collaboratore che opera all'interno del sistema delle conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direzione. Pertanto, sarà fondamentale la comunicazione della politica e degli obiettivi, ma anche della documentazione di sistema.

Rientrano nel presente ambito d'applicazione quelle comunicazioni che possano influire sulla valutazione dei rischi.

2.15. *Comunicazioni esterne.*

Il vettore provvede a fornire le comunicazioni previste utilizzando adeguati canali d'informazione.

Le comunicazioni esterne possono riguardare anche la politica del vettore in merito alla gestione della sicurezza del trasporto.

Il vettore mantiene appropriate registrazioni che attestino le comunicazioni esterne avvenute in conformità ai requisiti del codice.

Devono essere gestite le comunicazioni che provengono da parti interessate esterne (pubblica amministrazione, clienti, fornitori, soci, ecc.), in particolare deve essere mantenuto l'impegno a rispondere sempre per iscritto entro un termine prefissato richiesto dal richiedente.

06A06367

DELIBERAZIONE 27 giugno 2006.

Istituzione dell'«Elenco degli Ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto», in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e decreto dirigenziale 17 febbraio 2006, utilizzati dagli organismi di certificazione per la certificazione di qualità delle imprese, che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate reperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici. (Deliberazione n. 15/06).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l'art. 9, comma 2, lettera *f)*, che prevede da parte del Comitato centrale l'«attribuzione dell'accreditamento degli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera *e)*, del comma 1 dell'art. 7, «Certificazione di qualità e sicurezza»;

Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286», in riferimento del quale si è espressa in modo favorevole anche la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica nella seduta del 25 gennaio 2006;

Delibera:

Art. 1.

Scopi e finalità

La presente delibera stabilisce le procedure di accreditamento degli ispettori, e l'istituzione di un «Elenco degli ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto», i requisiti di comprovata competenza del trasporto stradale e multimodale, la formazione e l'aggiornamento, in attuazione al decreto dirigenziale 17 febbraio 2006.

Art. 2.

Elenco degli ispettori ed assistenti ispettori

È istituito presso il Comitato centrale un «Elenco degli ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto» per i profili di ispettore ed assistente ispettore, di cui all'allegato *A* dell'art. 1 alla presente delibera.

Il regolamento di iscrizione, le procedure di attestazione, il codice deontologico, le previsioni dei rinnovi ed aggiornamenti, incluso le necessità di corsi specifici di aggiornamento, sono disciplinati da apposito regolamento del Comitato centrale, allegato alla presente delibera e parte integrante di questa (allegato *B*).

Art. 3.

Requisiti degli ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto

Possono presentare istanza di iscrizione all'elenco degli ispettori ed assistenti ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto» i candidati che rispondono ai requisiti di cui all'allegato *A*, parte integrante della presente delibera.

Art. 4.

Corso di formazione ed esame di profitto

Tutti i candidati per qualunque profilo di cui all'allegato *A* alla presente delibera devono superare un esame di valutazione di profitto presso il Comitato centrale al termine di uno specifico «Corso di formazione per ispettori» in tema di qualità e sicurezza per le imprese di autotrasporto, e specificatamente al «Codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza dell'autotrasporto», di cui alla delibera del Comitato centrale 27 giugno 2006, n. 1, relativamente ai settori merceologici di cui all'art. 9, lettera *e)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. (allegato *C* alla presente delibera).

Art. 5.

Accreditamento degli organismi di certificazione

Ai fini dell'accreditamento presso il Comitato centrale, come previsto all'art. 9, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 285/2005, gli organismi di certificazione accreditati dal SINCERT al rilascio di certificazioni ISO 9001:2000 alle imprese di autotrasporto (settore trasporto 31 dell'European Accreditation - EA) e che intendono rilasciare certificazioni di qualità ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui

all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzano gli ispettori e gli assistenti ispettori iscritti nell'«Elenco» di cui all'art. 4 della presente delibera.

Roma, 27 giugno 2006

Il presidente: DE LIPSIS

ALLEGATO *A*
Delibera n. 15/06 del 27 giugno 2006

PROFILI E RELATIVI REQUISITI PER ISPETTORI ED ASSISTENTI ISPETTORI

1.1. *Profilo di ispettore (Lead auditor).*

Ispettori di sistemi qualità, ambiente e sicurezza, avendo all'attivo un'esperienza documentata di almeno 50 verifiche ispettive nel settore della logistica e nei trasporti come Lead auditor, con organismi di certificazione accreditati dal SINCERT.

1.2. *Profilo di assistente ispettore.*

Il canditato deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

laurea,

oppure

laurea triennale accompagnata da una esperienza lavorativa di almeno un anno, maturata in aziende di logistica e/o trasporti o in consorzi, cooperative, associazioni di categoria rappresentate in comitato centrale,

oppure

diploma di scuola superiore accompagnato da una esperienza lavorativa di almeno 2 anni, maturata in aziende di logistica e/o trasporti o in consorzi, cooperative, associazioni di categoria rappresentate in comitato centrale,

oppure

comprovata esperienza in posizione di responsabilità nella gestione di sistemi qualità/sicurezza/ambiente maturata per un periodo di almeno due anni in aziende di trasporti,

oppure

comprovata esperienza in posizione di responsabilità nella gestione di sistemi qualità/sicurezza/ambiente maturata per un periodo di almeno tre anni se in aziende di altri settori.

1.3. *Mantenimento del profilo e passaggio di profilo.*

Gli assistenti ispettori per mantenere l'accreditamento dovranno dimostrare di avere eseguito almeno 10 verifiche ispettive nel settore dell'autotrasporto con organismi di certificazione accreditati dal comitato centrale, negli ultimi due anni.

Essi acquisiscono il titolo di Lead auditor dopo aver avuto 30 verifiche ispettive nel settore dell'autotrasporto e della logistica con organismi di certificazione accreditati dal comitato centrale.

ALLEGATO *B*
Delibera n. 15/06 del 27 giugno 2006

REGOLAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ISPETTORI DELLA QUALITÀ E SICUREZZA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

1.1. *Istanza di iscrizione all'elenco.*

Per iscriversi nell'apposito elenco il candidato dovrà inviare al Comitato centrale dell'albo la domanda corredata dai documenti che attestano il possesso dei requisiti di cui allegato *A* della presente delibera, e cioè:

fotocopia del titolo di studio;

fotocopia dell'attestato dell'attività lavorativa svolta sia di carattere generale sia l'attività svolta nel settore dei trasporti e della logistica rilasciato dall'organizzazione presso la quale l'attività è stata svolta. (il Comitato centrale si riserva di richiedere gli originali in visione);

fotocopia dell'attestato di superamento dell'esame.

Il Comitato centrale si riserva il diritto di accertare la veridicità delle affermazioni contenute nella documentazione presentata.

La valutazione della domanda viene comunicata per iscritto al candidato normalmente entro i quindici giorni successivi alla riunione del Comitato.

1.2. *Esame presso il comitato centrale albo autotrasportatori.*

I candidati sostengono un esame di valutazione di profitto del corso di formazione di cui all'art. 3 della presente delibera, che consiste in:

un test di carattere specifico (capacità di applicare correttamente le norme);

un test di carattere generale (conoscenza ed interpretazione delle norme);

una prova orale (colloquio).

1.3. *Attestazione: validità.*

La durata della iscrizione all'elenco degli ispettori è triennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o di rinuncia alla iscrizione, al termine dei tre anni di validità, alle seguenti condizioni:

a) Rinnovi e aggiornamenti.

Ai fini del rinnovo triennale è necessario documentare la continuità professionale nei 2 anni come ispettore, e l'aggiornamento professionale. Quest'ultimo è rivolto specialmente all'identificazione delle aree di miglioramento personale e tecnico/normativo, dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti la formazione specifica effettuata per almeno 24 ore negli ultimi 2 anni.

1.4. *Codice deontologico.*

«Ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto» iscritti presso l'elenco del Comitato centrale dell'albo autotrasportatori, sono tenuti a rispettare le seguenti norme deontologiche:

1) Comportarsi nei confronti di persone, aziende, enti e clienti (interni ed esterni), in modo scrupolosamente leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato e quello del personale di cui si è, eventualmente, responsabili;

2) non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte di persone, aziende, enti e clienti (interni ed esterni) o di loro rappresentanti;

3) controllare inoltre che anche il personale, di cui si è eventualmente responsabili, non compia azioni di questo tipo;

4) fare presente al proprio cliente qualsiasi conflitto di interesse che possa esistere in ordine alla prestazione professionale relativa alla certificazione, prima di assumere l'incarico professionale;

5) mantenere l'assoluta riservatezza verso terzi (segreto professionale) sulle informazioni di qualsiasi natura ottenute durante la prestazione professionale e fatti comunque salvi i requisiti di legge;

6) non influenzare l'azienda/ente da sottoporre ad audit utilizzando la propria attività/funzione di ispettore o responsabile del gruppo di ispezione per ottenere ulteriori incarichi professionali, nella progettazione/revisione/implementazione di sistemi di gestione o in altri. Il possesso di più certificazioni, a maggior ragione, non consente tale comportamento;

7) rispettare tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento alla prestazione di servizi;

8) non utilizzare riferimenti al Comitato centrale, riportato sui certificati coperti da accreditamento, per effettuare attività promozionali che possano indurre ad una non corretta interpretazione del significato dell'accreditamento e della certificazione di qualità e sicurezza stessa.

ALLEGATO *C*
Delibera n.15/06 del 27 giugno 2006

PROGRAMMA PER IL «CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORI» IN RELAZIONE AL CODICE DI PRATICA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'AUTOTRASPORTO

1.1. *Elementi di valutazione del profitto del corso.*

Gli esaminandi, in sede di esame di valutazione di profitto del corso di formazione seguito, saranno sottoposti a test scritti e ad una prova orale per accertare:

la conoscenza delle caratteristiche economiche gestionali dell'autotrasporto, integrato nelle filiere logistiche, ed in particolare delle quattro filiere di cui al decreto legislativo n. 284/2006;

la competenza per l'attività di «valutazione di conformità» e di efficacia dei sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza ed alle norme cogenti di riferimento;

il possesso delle competenze tecniche-operative per la gestione delle attività di trasporto e logistica per la sicurezza relative ai quattro settori di cui all'art. 2, lettera *b)*, comma 8, della legge n. 32/2005;

la conoscenza delle dinamiche, anche attraverso casi di studio, relative alla sicurezza e all'incidentalità.

Il Comitato centrale nominerà una commissione di esame costituita da organico ministeriale diretto ed indiretto e da esperti esterni.

1.2. *Programma del corso.*

Il corso avrà la durata di 40 ore consecutive in 5 giornate e sarà caratterizzato dalle seguenti tematiche:

la gestione dell'autotrasporto nelle 4 filiere produttive italiane: approfondimenti manageriali (funzione direzionale), funzione sistemica (coordinamento attività ai fini della sicurezza), legale ed analisi delle responsabilità;

il management di una azienda «client oriented» (ISO 9001);

la sicurezza della circolazione e gli strumenti gestionali della azienda client oriented (OHSAS18.001);

il codice di pratica: l'evoluzione della ISO 9001 per la sicurezza dell'autotrasporto;

gli strumenti aziendali: profili minimi e best practices riscontrabili, in relazione alle dimensioni aziendali ed ai profili operativi e territoriali;

casi studio condotti dal C.C. su 20 aziende italiane;

testimonianze di managers di aziende certificate che operano nei quattro settori (dalla teoria alla pratica;

come si «fa» una verifica in azienda e come si registra: approccio, procedura, codice deontologico e simulazione in aula.

I corsi saranno tenuti su scala nazionale attraverso la formazione di aule ed organizzati con il concorso ed il supporto operativo degli enti di formazione accreditati presso il Ministero dei trasporti.

I candidati alla fine del corso e dell'esame di valutazione saranno in caso di esito positivo iscritti nell'elenco degli ispettori ed assistenti ispettori di cui all'art. 4 della presente delibera.

Agli iscritti nell'elenco sarà rilasciato un tesserino di qualificazione ai fini del riconoscimento dell'iscrizione.

06A06368

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2006.

Nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della S.p.a. FIN. ERM (Gruppo cartificio Ermolli) in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 22 novembre 2004, con il quale il tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.p.a. Cartificio Ermolli;

Visti i propri decreti in data 29 novembre 2004 ed in data 24 marzo 2005, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Cartificio Ermolli S.p.a.;

Visto il decreto in data 16 giugno 2006, con il quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della FIN-ERM S.p.a. in liquidazione controllante della S.p.a. Carfificio Ermolli;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del Comitato di sorveglianza nella procedura della S.p.a. FIN - ERM, ai sensi del citato art. 85;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della FIN - ERM S.p.a. è nominato commissario straordinario il prof. Enrico Moscati, nato a Roma il 14 giugno 1941 ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 24 marzo 2005 per la S.p.a. Cartificio Ermolli.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06301

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 giugno 2006.

Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea specialistica, finalizzati alla formazione di architetto.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2006-2007;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono determinati in n. 10.386. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 9.846 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 540 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nella citata tabella.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2006

Il Ministro: MUSSI

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO ANNO ACCADEMICO 2006-2007

Università	Facoltà	*corsi*	*Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari Politecnico	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	145
Bari Politecnico	Architettura	Architettura classe 4/S	145
Bologna	Architettura	Architettura classe 4/S	98
Bologna	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	160
Brescia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	98
Cagliari	Ingegneria	Architettura delle costruzioni classe 4/S	150
Camerino	Achitettura	Scienze dell'Architettura classe 4	180
Catania	Achitettura	Architettura classe 4/S	100
Catania	Achitettura	Scienze dell'Architettura e dell'ingegneria Edile Classe 4	100
Catania	Ingegneria	Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	100
Chieti	Achitettura	Scienze e Tecniche dell' Architettura classe 4	100
Chieti	Achitettura	Architettura classe 4/S	200
della Basilicata	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72
della Calabria	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	91
Ferrara	Architettura	Architettura classe 4/S	131
Firenze	Architettura	Architettura classe 4/S	300
Firenze	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	240
Genova	Architettura	Architettura classe 4/S	190
Genova	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	50
L'Aquila	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	150
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede di Milano)	420
Milano Politecnico	Architettura e Società	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede di Mantova)	115
Milano Politecnico	Architettura Civile	Scienze dell'Architettura classe 4 (sede di Bovisa)	300
Milano Politecnico	Architettura Civile	Architettura delle costruzioni classe 4 (sede di Bovisa)	150
Milano Politecnico	Ingegneria Edile Architettura	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S (sede di Lecco)	150
Napoli Federico II	Architettura	Architettura classe 4/S	245
Napoli Federico II	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	245
Napoli Federico II	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72
Napoli Seconda	Architettura	Architettura classe 4/S	110
Napoli Seconda	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	160
Palermo	Architettura	Architettura classe 4/S (sede di Palermo)	125
Palermo	Architettura	Architettura classe 4/S (sede di Agrigento)	125
Palermo	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	96
Parma	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	147
Pavia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	80
Perugia	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	75
Pisa	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72
Politecnica delle Marche	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	100
Reggio Calabria "Mediterranea"	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	250
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Architettura classe 4/S	280
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Restauro e conservazione dei beni architettonici classe 4	60
Roma "La Sapienza"	I Fac. di Architettura L. Quaroni	Tecniche dell'Architettura e della costruzione classe 4	280
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Architettura classe 4/S	300
Roma "La Sapienza"	II Fac. di Architettura Valle Giulia	Scienze dell'Architettura e della Città classe 4	100
Roma "La Sapienza"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	200
Roma "Tor Vergata"	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	60
Roma Terza Università	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	200
Salerno	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	95
Sassari	Architettura	Architettura classe 4/S	40
Torino Politecnico	I Facoltà di Architettura	Scienze dell' Architettura classe 4	360
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Storia e conservazione dei beni architet. e ambientali classe 4	150
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto (sede di Torino) classe 4	300
Torino Politecnico	II Facoltà di Architettura	Architettura per il Progetto (sede di Mondovì) classe 4	100
Trento	Ingegneria	Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	97
Trieste	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	140
Udine	Ingegneria	Scienze dell'Architettura classe 4	147
Venezia IUAV	Architettura	Scienze dell'Architettura classe 4	600
Venezia IUAV	Architettura	Architettura classe 4/S	500
		Totale	**9.846**

06A06254

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 marzo 2006.

Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa e da fondo», con particolare riguardo al suo art. 8, comma 1, che istituisce l'obbligo per i soggetti di età inferiore ai 14 anni di indossare un casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard;

Visto altresì l'art. 8, comma 3 della medesima legge che delega il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi dei soggetti di età inferiore ai 14 anni per l'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, a determinare le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e l'effettuazione dei controlli;

Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualità di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;

Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998 relative ai caschi per sci alpino;

Decreta:

Art. 1.

1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard rispondono alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli utilizzatori, i caschi protettivi da indossarsi nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard da parte dei soggetti minori di 14 anni sono realizzati conformemente alla ultima versione della norma armonizzata di riferimento.

2. Per tali caschi è prescritta la conformità all'ultima versione aggiornata, sulla base del progresso tecnico e del miglioramento dei criteri di sicurezza, della citata norma UNI EN: 1077 di riferimento.

Art. 3.

1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario presenta a richiesta delle autorità competenti la dichiarazione e l'attestato di conformità come previsto dalle norme vigenti sui dispositivi di sicurezza individuale.

Art. 4.

1. In caso di inadempienza del fabbricante ai fini di cui all'art. 3, comma 2, valgono le prescrizioni dell'art. 7, commi 6 e 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

Art. 5.

1. Il Ministro della salute riconosce l'opportunità di promuovere, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, programmi di ricerca e studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la protezione dell'estremità cefalica dei soggetti di età inferiore a 14 anni, al fine di contribuire all'adeguamento della normativa internazionale al progresso tecnico in materia di sicurezza dei caschi di cui all'art. 1.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 371.

06A06458

DECRETO 19 aprile 2006.

Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2005/70/CE, 2005/74/CE e 2005/76/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005) e dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006);

Vista la direttiva 2005/70/CE della Commissione del 20 ottobre 2005, recante modifica delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, glifosate, ioxynil, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxifen, trimethylsulfonium cation e zoxamide, in alcuni prodotti di origine vegetale e animale;

Vista la direttiva 2005/74/CE della Commissione del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui delle sostanze attive etofumesate, lambda-cialotrina, metomil, pymetrozine e tiabendazolo;

Vista la direttiva 2005/76/CE della Commissione dell'8 novembre 2005, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui delle sostanze attive kresoxim methyl, ciromazina, bifentrin, metalaxyl e azoxystrobin;

Considerate in particolare le versioni in lingua inglese delle citate direttive;

Visti i decreti dirigenziali emanati fino al 19 gennaio 2006 con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o modifiche di impiego di prodotti già registrati e i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenthion, simazina, imazametabenz e triazamate;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui e con le nuove condizioni di impiego di alcune sostanze attive;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La voce «papaia» è inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 1.f) (Frutta varia), tra le voci «manghi» e «passiflore». La voce «manioca» è inserita nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.a) (Ortaggi a radice e tubero), tra le voci «carote» e «sedani rapa».

Art. 2.

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azadiractina, azoxystrobin, bifentrin, ciromazina, clorprofam, dymethenamid, dimethenamid-P, etofumesate, fention, flazasulfuron, glifosate, glifosate trimesio, imazametabenz, ioxynil, kresoxim-methyl, lambda-cialotrina, mepanipyrim, metalaxyl, metomil, pymetrozine, pyraclostrobin, quinoxifen, simazina, spinosad, tiabendazolo, triazamate e zoxamide, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. 1 limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, flurtamone, methoxyfenozide, oxadixil, paelomyces lilacinus, propoxycarbazone, trichoderma harzianum ceppo ICC012, trichoderma viride ceppo ICC080 e trimethylsolfonium cation, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive bromoxynil, clorprofam, ioxynil, pyraclostrobin, quinoxifen, e trimethylsolfonium cation, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 aprile 2007.

Art. 5.

1. I limiti massimi di residui della sostanza attiva glifosate, indicati nell'allegato 4 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui

indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 21 aprile 2007.

Art. 6.

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive azadiractina, bromuro di metile, imazalil, imazametabenz, MCPA, miclobutanil, pymetrozine, spinosad e triazamate, indicati nell'allegato 5 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive methoxifenozide, bifenazate, paelomyces lilacinus, trichoderma harzianum ceppo ICC012 e trichoderma viride ceppo ICC080, indicati nell'allegato 6 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 381

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZADIRACTINA (insetticida)	Pompelmi, limoni, mandarini, arance, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, actinidie, cachi, olive	**0,5**	Residuo espresso come Azadiractina A (*) Residuo espresso anche come Azadiractina A+B
	Carote, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappucci, cavoli verza, lattuga, scarole, indivie, cicorie, radicchi, scalogni, spinaci, bietole da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolini, sedani, finocchi, porri, funghi coltivati	**0,5**	
	Mandorle, castagne, nocciole, noci, more, more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes, uva spina, fichi (*)	**1**	
	Agli, zucche, rucola (*)	**1**	
	Semi di cotone	**0,5**	
	Patate	**0,5**	
	Barbabietole da zucchero	**0,5**	
	Tabacco	**5**	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi ...	1	Valori in vigore dal 10.5.2006
	Frutta a guscio ...	0,1*	
	Uve da tavola e da vino, fragole, banane ...	2	
	More, lamponi ...	3	
	Manghi, papaia ...	0,2	
	Altra frutta ...	0,05*	
	Carote, rafani, pastinache, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, cavoli rapa, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello ...	0,2	
	Sedani rapa, cavoli a testa ...	0,3	
	Cipolline, solanacee ...	2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli con baccello, carciofi ...	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza, piselli con baccello ...	0,5	
	Porri ...	0,1	
	Cavoli a foglia, sedani ...	5	
	Lattughe e simili, erbe fresche ...	3	
	Altri ortaggi ...	0,05*	
	Legumi da granella ...	0,1	
	Semi di colza e di soia ...	0.5	
	Altri semi oleaginosi ...	0,05*	
	Patate ...	0,05*	
	Tè ...	0,1*	
	Luppolo ...	20	
	Riso ...	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena ...	0,3	
	Altri cereali ...	0,05*	
	Barbabietole da zucchero (radice) ...	0,3	
	Barbabietole da zucchero (foglie) ...	5	
	Vino ...	0,5	
BIFENTRIN (insetticida-acaricida)	Agrumi, banane ...	0,1	Valori in vigore dal 10.5.2006
	Pomacee, more, lamponi ...	0,3	
	Drupacee, uve da tavola e da vino ...	0,2	
	Fragole, ribes a grappoli ...	0,5	
	Altra frutta ...	0,05*	
	Solanacee, cavoli a infiorescenza ...	0,2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, piselli con baccello ...	0,1	
	Cavoli a testa ...	1	
	Lattughe e simili ...	2	
	Fagioli con baccello ...	0,5	
	Altri ortaggi ...	0,05*	
	Legumi da granella ...	0,05*	
	Semi oleaginosi ...	0,1*	
	Patate ...	0,05*	
	Tè ...	5	
	Luppolo ...	10	
	Frumento, orzo, avena, triticale ...	0,5	
	Altri cereali ...	0,05*	
	Barbabietole da zucchero ...	0,01	
	Tabacco (fresco) ...	0,5	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	3	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BROMOXINIL FENOLO (diserbante)	Vedere BROMOXYNIL		Valori in vigore dal 21.4.2007
BROMOXINIL OTTANOATO (diserbante)	Vedere BROMOXYNIL		Valori in vigore dal 21.4.2007
CIROMAZINA (insetticida)	Frutta	0,05*	Valori in vigore dal 10.5.2006
	Carote, solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile	1	
	Meloni, cocomeri	0,3	
	Lattughe e simili, erbe fresche	15	
	Sedani, carciofi	2	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello, funghi coltivati	5	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	1	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,05*	
	Tabacco (verde)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
CLORPROFAM (diserbante)	Frutta	0,05*	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	Clorprofam e 3-cloroanilina, espresso come clorprofam
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	10[1]	
	Tè	0,1*	[1] Residuo espresso come clorprofam
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,02*	
	Barbabietole da zucchero	0,05	Limiti massimi comunitari provvisori
	Erba medica	0,05	
DYMETHENAMID (diserbante)	Vedere DYMETHENAMID-P		Valori in vigore dal 21.4.2007
DYMETHENAMID-P (diserbante)	Frutta	0,01*	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Ortaggi	0,01*	
	Legumi da granella	0,01*	Compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Luppolo	0,02*	
	Cereali	0,01*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETOFUMESATE (diserbante)	Frutta	0,05*	Valori in vigore dal 27.4.2006
	Bietole rosse	0,1	
	Erbe fresche	1	Somma di etofumesate e metabolita 2,3-diidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuran-5-il metano sulfonato espresso come etofumesate
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Cereali	0,05*	
	Spezie	0,5	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,1	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	1	
	Tabacco	0,3	
FENTION (insetticida)	Agrumi[1], ciliegie[1], pesche[1]	0,3	[1]Valori in vigore fino al 11.5.2006. Dal 12.5.2006 trova applicazione l'art. 4, comma 7, del DM 27/8/2004.
	Olive	0,8	
FLAZASULFURON (diserbante)	Agrumi, uve da tavola e da vino, olive	0,02	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Altra frutta	0,01*	
	Ortaggi	0,01*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Legumi da granella	0,01*	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,01*	
	Tè	0,02*	
	Luppolo	0,02*	
	Cereali	0,02*	
	Vino, olio	0,01	
GLIFOSATE (diserbante)	Arance, uve da tavola e da vino	0,5	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Olive da olio	1	
	Altra frutta	0,1*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Funghi selvatici	50	
	Altri ortaggi	0,1*	
	Fagioli da granella	2	
	Piselli da granella	10	
	Altri legumi da granella	0,1*	
	Semi di lino, di colza, di cotone e di senape	10	
	Semi di girasole e di soia	20	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,5	
	Tè	2	
	Luppolo	0,1*	
	Frumento, segale, triticale	10	
	Orzo, avena, sorgo	20	
	Mais	1	
	Altri cereali	0,1*	
	Barbabietola da zucchero	0,1	
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica	0,1	
GLIFOSATE-TRIMESIO (diserbante)	Vedere GLIFOSATE		Valori in vigore dal 21.4.2007
IMAZAMETABENZ (diserbante)	Carciofi	0,5	Valori in vigore fino al 30.6.2007
	Semi di girasole	0,5	
	Frumento, orzo, segale	0,5	Dal 31.6.2007 trova applicazione l'art. 4, comma 7, del DM 27/8/2004.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IOXYNIL (diserbante)	Frutta ...	0,05*	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Carote, pastinaca, cipolle ...	0,2	
	Altri ortaggi ...	0,05*	Compresi i suoi esteri espressi come ioxynil
	Legumi da granella ...	0,05*	
	Semi oleaginosi ...	0,1*	
	Patate ...	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Tè ...	0,1*	
	Luppolo ...	0,1*	
	Cereali ...	0,05*	
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio ...	0,1*	Valori in vigore dal 10.5.2006
	Pomacee, olive ...	0,2	
	Uve da tavola e da vino, fragole, ribes a grappoli, uva spina ...	1	
	Altra frutta ...	0,05*	
	Pomodori, melanzane ...	0,5	
	Peperoni ...	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile ...	0,2	
	Porri ...	5	
	Altri ortaggi ...	0,05*	
	Legumi da granella ...	0,05*	
	Semi oleaginosi ...	0,1*	
	Patate ...	0,05*	
	Tè ...	0,1*	
	Luppolo ...	0,1*	
	Cereali ...	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
LAMBDA-CIALOTRINA (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, pomacee, drupacee (escluse albicocche e pesche), ribes a grappoli, uva spina ...	0,1	Valori in vigore dal 27.4.2006
	Limoni, limette, mandarini, albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, bacche e frutti selvatici ...	0,2	
	Frutta a guscio ...	0,05*	
	Fragole ...	0,5	
	Altra frutta ...	0,02*	
	Sedani rapa, ravanelli, pomodori, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza ...	0,1	
	Cipolline, cucurbitacee con buccia non commestibile, mais dolce, cavoli di Bruxelles ...	0,05	
	Melanzane, spinaci e simili, funghi selvatici ...	0,5	
	Cavoli cappucci, fagioli con baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello ...	0,2	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche ...	1	
	Sedani, porri ...	0,3	
	Altri ortaggi ...	0,02*	
	Legumi da granella ...	0,02*	
	Semi oleaginosi ...	0,02*	
	Patate ...	0,02*	
	Tè ...	1	
	Luppolo ...	10	
	Orzo ...	0,05	
	Altri cereali ...	0,02*	
	Barbabietole da zucchero ...	0,02	
	Erba medica, foraggio da prati e pascoli ...	0,2	
	Mais, loglio e barbabietole da foraggio..	0,05	
	Tabacco (fresco) ...	0,02	
	Tabacco (essiccato commerciale) ...	0,05	
MEPANIPYRIM (fungicida)	Uve da tavola e da vino ...	3	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Fragole ...	2	
	Altra frutta ...	0,01*	Mepanipyrim e suo metabolita (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine), espresso come mepanipyrim
	Pomodori ...	1	
	Altri ortaggi ...	0,01*	
	Legumi da granella ...	0,01*	
	Semi oleaginosi ...	0,02*	
	Patate ...	0,01*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Tè ...	0,02*	
	Luppolo ...	0,02*	
	Cereali ...	0,01*	
	Vino ...	1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METALAXYL (fungicida)	Agrumi, fragole ...	0,5	Valori in vigore dal 10.5.2006
	Pomacee, uve da vino ...	1	
	Uve da tavola ...	2	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta ...	0,05*	
	Carote, rafani, pastinache, ravanelli, cavoli a infiorescenza ...	0,1	Somma degli isomeri, compreso il metalaxil-M
	Agli, cipolle, scalogni, peperoni, cetrioli	0,5	
	Cipolline, pomodori, meloni, cocomeri, cavoli ricci, porri ...	0,2	
	Cavoli cappucci, scarola, erbe fresche ...	1	
	Lattughe ...	2	
	Witloof ...	0,3	
	Altri ortaggi ...	0,05*	
	Legumi da granella ...	0,05*	
	Semi oleaginosi ...	0,1*	
	Patate ...	0,05*	
	Tè ...	0,1*	
	Luppolo ...	10	
	Cereali ...	0,05*	
	Tabacco (fresco) ...	2	
	Tabacco (essiccato) ...	10	
	Erba medica ...	0,05	
	Vino ...	0.2	
METOMIL (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, prugne ...	0,5	Valori in vigore dal 27.4.2006
	Limoni, limette, mandarini, uve da vino ...	1	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil.
	Pomacee, albicocche, pesche ...	0,2	
	Ciliegie ...	0,1	
	Altra frutta ...	0,05*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ravanelli, pomodori, melanzane ...	0,5	
	Peperoni, cavoli broccoli ...	0.2	
	Lattughe, spinaci e simili, erbe fresche	2	
	Altri ortaggi ...	0,05*	
	Legumi da granella ...	0,05*	
	Semi di soia, cotone, arachide ...	0,1	
	Altri semi oleaginosi ...	0,05*	
	Patate ...	0,05*	
	Tè ...	0,1*	
	Luppolo ...	10	
	Cereali ...	0,05*	
	Barbabietole da zucchero ...	0,05	
	Tabacco ...	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PYMETROZINE (insetticida)	Agrumi	0,3	Valori in vigore dal 27.4.2006
	Albicocche, pesche	0,05	
	Altra frutta	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,2	
	Cavoli cappucci	0,05	
	Cavoli ricci	0,1	
	Lattughe	2	
	Altri simili delle lattughe, erbe fresche	1	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	5	
	Cereali	0,02*	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
PYRACLOSTROBIN (fungicida)	Agrumi, pistacchi	1	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Ciliegie	0,2	
	Uve da vino	2	Limiti massimi comunitari provvisori
	Fragole	0,5	
	Manghi, papaye	0,05	
	Altra frutta	0,02*	
	Agli, cipolle, scalogni	0,2	
	Lattughe e simili	2	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,3	
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Frumento, segale, triticale	0,1	
	Orzo, avena	0,3	
	Altri cereali	0,02*	
	Vino	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
QUINOXIFEN (fungicida)	Ciliegie, fragole	0,3	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Uve da tavola e da vino, altra piccola frutta e bacche	1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0,02*	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,05	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,5*	
	Orzo, avena	0,2	
	Altri cereali	0,02*	
	Vino	0,01	
SIMAZINA (diserbante)	Agrumi, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli neri e rossi, fichi, melograni, olive	0,1	Valori in vigore fino al 11.6.2006 Dal 12.6.2006 trova applicazione l'art. 4, comma 7, del DM 27/8/2004.
	Carciofi	0,1	
	Sorgo	0,1	
SPINOSAD (insetticida)	Frutta a guscio	0,05	Residuo espresso come somma di spinosyn A e spinosyn D
	Mele, pere, mele cotogne, mele selvatiche, nespole, nespole del Giappone, nashi, uve	0,2	
	Drupacee	1	
	Fragole, more, lamponi, mirtilli, azzeruoli, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragole di bosco, gelsi da frutto	0,3	
	Cipolle, agli, scalogni, porri	0,1	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Peperoni	1	
	Cetrioli, meloni, cocomeri, zucche	1	
	Zucchine	0,2	
	Cavoli a testa, cavoli a foglia, capperi	0,4	
	Lattughe e simili, spinaci, bietola da foglia e da costa, erbe fresche	10	
	Asparagi, carciofi, cardi, finocchi, sedani, rabarbaro	0,2	
	Vino	0,01	
TIABENDAZOLO (fungicida)	Agrumi, mele, pere, banane, manghi	5	Valori in vigore dal 27.4.2006
	Frutta a guscio	0,1*	
	Avocadi	15	
	Papaya	10	
	Altra frutta	0,05*	
	Manioca, patate dolci, igname	15	
	Cavoli broccoli	5	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate tardive	15	
	Patate precoci	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIAZAMATE (insetticida)	Mele, pere .... Barbabietole da zucchero	**0,02** **0,05**	Valori in vigore fino al 4.10.2007 Dal 5.10./2007 trova applicazione l'art. 4, comma 7, del DM 27/8/2004 Somma di Triazamate e suo acido
ZOXAMIDE (fungicida)	Uve da tavola e da vino.......................... Altra frutta .... Pomodori... Altri ortaggi .... Legumi da granella .... Semi oleaginosi .... Patate .... Tè .... Luppolo .... Cereali .... Vino	**5** **0,02*** **0,5** **0,02*** **0,02*** **0,05*** **0,02*** **0,05*** **0,05*** **0,02*** **0,5**[1]	Valori in vigore dal 21.4.2007 [1] Somma di zoxamide e del metabolita 3-ammino-3-methyl-2-oxopentyl-3,5-dichloro-p-toluate

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Se non diversamente indicato, i nuovi limiti massimi di residui entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
BROMOXYNIL (diserbante)	Frutta	0,05*	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	Compresi i suoi esteri espressi come bromoxynil.
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Luppolo	0,1*	
	Mais	0,1	
	Altri cereali	0,05*	
FLURTAMONE (diserbante)	Frutta	0,02*	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	
METHOXYFENOZIDE (insetticida)	Arance, mandarini, clementine, mele, pere	0,5	
	Pesche, nettarine, albicocche	0,3	
	Uve da tavola e da vino	1	
	Vino	0,05	
OXADIXIL (fungicida)	Lattughe e simili, rucola, spinaci	0,1	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari. Valore nazionale provvisorio, in vigore fino al 31.12.2006, basato sui livelli di contaminazione ambientale dovuti all'uso di oxadixil nel passato.
PAECILOMYCES LILACINUS (nematocida)			Esente dall'indicazione

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PROPOXYCARBAZONE (diserbante)	Frutta	0,02*	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	Propoxycarbazone, i suoi sali e 2-hydroxy-propoxy-propoxycarbazone, calcolato come propoxycarbazone
	Semi oleaginosi	0,02*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Cereali	0,02*	Limiti massimi comunitari provvisori
TRICHODERMA HARZIANUM Ceppo ICC012 (fungicida)			Esente dall'indicazione
TRICHODERMA VIRIDE Ceppo ICC080 (fungicida)			Esente dall'indicazione
TRIMETHYLSOLFONIUM CATION (derivante dall'impiego di glifosate)	Arance..	0,5	Valori in vigore dal 21.4.2007
	Olive da olio..	1	
	Altra frutta...	0,05*	
	Funghi selvatici..	20	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altri ortaggi...	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di soia..	10	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	0,05*	
	Frumento, segale, triticale..........................	5	
	Orzo, avena..	10	
	Altri cereali	0,05*	

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 3

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
Limiti massimi comunitari provvisori, in vigore dal 21.4.2007

PARTE A

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	**di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)**	**per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; per altri prodotti alimentari elencati nell'allegato 1D, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)**
BROMOXYNIL compresi i suoi esteri espressi come bromoxynil	0,05 carne 0,2 frattaglie	0,01*	--
CLORPROFAM e 4'-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA), espresso come clorprofam	0,05* carne, fegato 0,2 rognone	0,2	--
IOXYNIL compresi i suoi esteri espressi come ioxynil	0,05 carne 0,2 frattaglie	0,01*	--
PYRACLOSTROBIN	0,05*	0,01*	0,05*
QUINOXYFEN	0,2	0,05	0,02*
TRIMETHYLSOLFONIUM CATION derivante dall'impiego di glifosate	0,2 rognone di manzo 0,5 fegato di manzo 0,2 carne di manzo 0,1 rognone di pollame 0,05* altre	0,1	0,01*

ALLEGATO 4

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.
Limiti massimi comunitari provvisori, in vigore dal 21.4.2007

PARTE B

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	**di carni, inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D, di cui ai codici 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602**	**per il latte ed i prodotti alimentari elencati nell'allegato 1 D di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00, 0406**	**di uova fresche in guscio, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408**
GLIFOSATE	2 rognone di manzo 0,2 fegato di manzo 0,5 rognone di suino 0,1 rognone di volatili 0,05* altre		

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

ALLEGATO 5

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO[1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
AZADIRACTINA (insetticida-nematocida)	Pompelmo, limone, mandarino, arancio, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, mora, mora di rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina, fico, actinidia, cachi, olivo ...... Mandorlo, castagno, nocciolo, noce ...... Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, lattuga, scarola, indivia, rucola, cicoria, radicchio, scalogno, aglio, zucca, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, fagiolino, sedano, finocchio, porro, funghi coltivati ...... Cotone ...... Patata ...... Barbabietola da zucchero ...... Tabacco ...... Floreali, ornamentali e forestali	3 7 3 3 3 3 3 --			Iniezione al tronco di platano e ippocastano. Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo. Applicazione localizzata (tramite iniezioni o pennellature al tronco) su forestali e ornamentali, siti in parchi, viali e giardini pubblici. Applicazione fogliare su floreali ed ornamentali in parchi, viali e giardini pubblici.	Applicazione alla coltura e al terreno

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
BROMURO DI METILE (fumigante insetticida nematocida)					Disinfestazione delle sementi. Terreno (anche in vivaio e semenzaio) in assenza di coltura. Trattamenti di quarantena Trattamento di mulini, pastifici e riserie in assenza di derrate alimentari.	Vedere provvedimento specifico (OM 16.6.1994)
IMAZALIL (fungicida)			Agrumi[(1)(2)] ………	--	Concia delle sementi di cereali.	[(2)] La buccia degli agrumi trattati non può esser destinata all'alimentazione
IMAZAMETABENZ (diserbante)	**Impieghi ammessi fino al 30.9.2006:** Carciofo ……… Girasole ……… Frumento, orzo, segale ………	 **60** **60** **60**				Applicazione in post-emergenza delle infestanti Applicazione in pre-emergenza e post-emergenza delle infestanti per il girasole
MCPA (diserbante)	Arancio, pero ……… Melo, vite ……… Cereali ………	**20** **20** **20**			Argini di fossi e canali. Sedi ferroviarie, aree incolte ed industriali	Applicazione in post-emergenza delle infestanti.

[(1)] L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
MICLOBUTANIL (fungicida)	Melo, pero, vite	**15**			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico	
	Albicocco, pesco, nettarino, susino	**7/15**				
	Fragola	**3/7**				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, cocomero, melone	**3/7**				
	Carciofo, zucca	**3**				
	Rosa, garofano	--				
PYMETROZINE (insetticida)	Limone, mandarino, arancio	**21**				(1) trattamento in campo (2) trattamento in serra
	Pesco	**14**				
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucchino	**3**				
	Lattuga	**7(1)** **14(2)**				
	Patata	**7**				
	Tabacco	**14**				
	Floreali e ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
SPINOSAD (insetticida)	Frutta a guscio, melo, pero, melo cotogno, melo selvatico, nespolo, nespolo del giappone, nashi, drupacee....	**7**			Vivai di ornamentali, frutticole e vite, forestali, nuovi impianti di specie fruttifere e vite non ancora in produzione, specie arboree ornamentali, tappeti erbosi.	[1] Applicazione anche in serra
	Vite...	**15**				
	Fragola, mora, lampone, mirtillo, azzeruolo, ribes, uva spina, sambuco, rosa canina, sorbo, fragola di bosco, gelso da frutto	**3**				
	Cipolla, aglio, scalogno, porro, asparago, carciofo, cardo, finocchio, sedano, rabarbaro, cappero........	**7**				
	Pomodoro[1] melanzana[1], peperone[1], cetriolo, melone, cocomero, zucca, zucchino, lattughe e simili, spinacio, bietola da foglia e da costa, erbe fresche, cavoli a testa, cavoli a foglia........	**3**				
	Rosa[1], crisantemo[1], garofano[1], gerbera[1], ornamentali	**--**				
TRIAZAMATE (insetticida)	**Impieghi ammessi fino al 4.1.2007:**					
	Melo, pero	**28**				
	Barbabietola da zucchero	**28**				

ALLEGATO 6

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO [1] E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

[1] Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sono aggiunti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
METHOXYFENOZIDE (insetticida)	Arancio, mandarino, clementino, melo, pero, vite da vino..................................	**14**				
	Pesco, nettarino, albicocco, vite da tavola..	**7**				
BIFENAZATE (acaricida)	Floreali, ornamentali............................	--				Impiego consentito in pieno campo, in serra ed in vivaio
PAECILOMYCES LILACINUS (nematocida)					Trattamento al terreno per il controllo dei nematodi galligeni del genere *Meloidogyne spp*	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRICHODERMA HARZIANUM Ceppo ICC012 (fungicida)					Trattamento al substrato o al terreno di vivai, semenzai e piantonai di colture floricole e ornamentali in vaso (crisantemo, ciclamino, poinsettia, primula) Trattamento al substrato o al terreno di vivai, serre o pieno campo di colture orticole: pomodoro, peperone, lattuga, radicchio, indivia, rucola, melone, finocchio, carciofo, basilico, sedano, fagiolo, fagiolino, zucchino, melanzana, cetriolo, erbe aromatiche.	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Inter-vallo in gg.	Altri impieghi	Note
TRICHODERMA VIRIDE Ceppo ICC080 (fungicida)					Trattamento al substrato o al terreno di vivai, semenzai e piantonai di colture floricole e ornamentali in vaso (crisantemo, ciclamino, poinsettia, primula) Trattamento al substrato o al terreno di vivai, serre o pieno campo di colture orticole: pomodoro, peperone, lattuga, radicchio, indivia, rucola, melone, finocchio, carciofo, basilico, sedano, fagiolo, fagiolino, zucchino, melanzana, cetriolo, erbe aromatiche.	

06A06288

DECRETO 19 giugno 2006.

Sostituzione della tabella contenuta nel decreto 14 aprile 2005 concernente l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *c)*, del decreto datato 2 aprile 2001 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica emanato di concerto con il Ministro della sanità, concernente le classi di laurea delle professioni sanitarie, il quale prevede che la commissione, per la prova finale universitaria abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale;

Visto il proprio decreto del 14 aprile 2005, con il quale sono state individuate le associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Considerato che l'elenco delle associazioni di cui al suddetto provvedimento, è soggetto a una verifica annuale e, se del caso, ad una conseguente motivata revisione;

Vista la nota datata 15 febbraio 2006, con la quale la Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie ha attivato la prevista verifica annuale;

Atteso che dagli esiti della disposta verifica è emerso che anche la «Federazione italiana fisioterapisti - F.I.F.» e «l'Unione nazionale igienisti dentali - UNID» sono in possesso dei requisiti richiesti per essere inserite fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare l'elenco delle associazioni di cui all'art. 1 del sopra richiamato decreto ministeriale 14 aprile 2005;

Decreta:

1. Per i motivi di cui in premessa, la tabella contenuta nell'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 2005 del Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, concernente l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria, è sostituita da quella sotto riportata:

Associazioni delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione		
Professione	*Associazione*	*Sede*
Podologo (D.M. n. 666/94)	Associazione Italiana Podologi A.I.P.	Via dei Berio 91, ROMA
	Federazione Italiana Società & Associazioni di Podologia AMPI - SIPU - FNCCP - ANIP	Via Montello 10, S. Benedetto del Tronto AP
Fisioterapista (D.M. n. 741/94)	Associazione Italiana Fisioterapisti A.I.FI.	Via Claterna 18, ROMA
	Federazione Italiana Fisioterapisti F.I.F.	Via San Godenzo 101, ROMA
Logopedista (D.M. n. 742/94)	Federazione Logopedisti Italiani F.L.I.	Via Silvio Trentin 112, MESTRE VE
Ortottista - Assistente di Oftalmologia (D.M. n. 743/94)	Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia A.I.O.R.A.O.	Via Spasari 3, CATANZARO
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (D.M. n. 56/97)	Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani A.N.U.P.I.	Corso Vittorio Emanuele 649, NAPOLI
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica (D.M. n. 182/01)	Associazione Italiana Tecnici Riabilitazione Psichiatrica A.I.T.R.P.	c/o Clinica Psichiatrica, Ospedale "S. Salvatore", Via Vetoio, L'AQUILA
Terapista Occupazionale (D.M. n. 136/97)	Associazione Italiana Terapisti Occupazionali A.I.T.O.	Via Peralba 9, ROMA
Educatore Professionale (D.M. n. 520/98)	Associazione Nazionale Educatori Professionali A.N.E.P.	Via S. Isaia 90, BOLOGNA

Associazioni delle Professioni Sanitarie Tecniche		
Area Tecnico - diagnostica		
Professione	*Associazione*	*Sede*
Tecnico Audiometrista (D.M. n. 667/94)	Associazione Italiana Tecnici Audiometristi A. I. T. A.	Via Talizia 49, VARESE
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (D.M. n. 745/94)	Associazione Italiana Tecnici Laboratorio Biomedico ANTEL	Via Emanuele Filiberto 125, ROMA
Tecnico di Neurofisiopatologia (D.M. n. 183/95)	Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia A. I. T. N.	Via Foscolo 7, BOLOGNA

Area Tecnico - assistenziale		
Professione	***Associazione***	***Sede***
Tecnico Ortopedico (D.M. n. 665/94)	Federazione Italiana Operatori Tecnica Ortopedica F. I. O. T. O.	Via L'Aquila 62, ROMA
	Associazione Albo Nazionale Tecnici Ortopedici Italiani A. N. T. O. I.	Viale Aldo Moro 22, BOLOGNA
Tecnico Audioprotesista (D.M. n. 668/94)	Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali A.N.A.P.	Via Val d'Intelvi 3, MILANO
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Vascolare (D.M. n. 316/98)	Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia	C/o Policlinico S. Orsola - Divisione di Cardiochirurgia - via Masserenti 9, BOLOGNA
Igienista Dentale (D.M. n. 137/99)	Associazione Igienisti Dentali Italiani A.I.D.I.	Via Papalia 9, BARI
	Unione Nazionale Igienisti Dentali U.N.I.D.	Via M. Battistini 209/A ROMA
Dietista (D.M. n. 744/94)	Associazione Nazionale Dietisti A.N.D.I.D.	C/o COGEST - Vic. S. Silvestro 6, VERONA

Associazioni delle Professioni Tecniche della Prevenzione		
Professione Sanitaria	***Associazione***	***Sede***
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (D.M. n. 58/97)	Unione Nazionale Personale Ispettivo d'Italia U.N.P.I.S.I.	Via delle Margherite 1, Aprilia LT
Assistente Sanitario (D.M. n. 69/97)	Associazione Nazionale Assistenti Sanitari	Via Tagliamento 14, Mirandola MO

2. L'elenco di cui al precedente art. 1, è soggetto a una verifica annuale e, se del caso, ad una conseguente motivata revisione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2006

Il Ministro: TURCO

06A06251

DECRETO 21 giugno 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sarcap 80 WG», registrato al n. 13348.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 24 giugno 2003 dall'impresa Sariaf S.p.a., con sede legale in via Morgagni n. 68 - Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Sarcap 80 WG»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Captano;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a., Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sariaf S.p.a., con sede legale in via Morgagni n. 68 - Faenza (Ravenna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario tossico-pericoloso per l'ambiente denominato SARCAP 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-200-250-500 e Kg 1-5-10-15-20-25.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Sipcam S.p.a., Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13348.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SARCAP 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche delle pomacee e concia delle sementi
Tipo di formulazione : microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
- Captano puro ....g 80
- Coadiuvanti ....q.b. a g. 100

SARIAF S.p.A.- Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

Officina di produzione SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Taglie: g. 50-100-200-250-500 Kg 1-5-10-15-20-25

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Prodotto fungicida ad ampio spettro di azione, in formulazione di microgranuli idrodisperdibili.

POMACEE (melo, pero, cotogno) contro:
-Ticchiolatura, Marciume bruno (Sclerotinia), Maculatura bruna a 120 - 150 g/hl
-Marciume lenticellare (Gleosporium spp) con trattamenti preventivi, eseguiti dalla fine di agosto-primi settembre, ripetendoli 2-3 volte a seguito di piogge dilavanti, alla dose di 150 g/hl.

DRUPACEE (pesco, nettarine, albicocco): contro Bolla, Corineo, Sclerotinia dalla caduta delle foglie fino a ripresa vegetativa impiegare 300 g/hl. Durante il periodo vegetativo abbassare la dose di impiego a 150 g/hl.
Il prodotto si impiega alle dosi riportate che sono riferite a pompe a volume normale. Utilizzando pompe a volume ridotto la dose ad ettolitro deve essere aumentata in proporzione al volume di acqua distribuito utilizzando la stessa quantità di formulato per Ha. Non è consigliabile nei primi trattamenti o quando si hanno abbassamenti di temperatura su certe varietà di melo come ad esempio le Delicious rosse. In quanto si possono verificare necrosi fogliari, peraltro transitorie.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Per preparare la poltiglia stemperare la dose occorrente in poca acqua a parte prima di versare il tutto nel totale quantitativo di acqua, oppure versare direttamente il prodotto tal quale nel serbatoio della pompa già semipieno mantenendo l'acqua in agitazione.

COMPATIBILITA': non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di almeno tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. In tutti i casi di miscela con altri prodotti, per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulanti, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Nei trattamenti pre-fiorali sulle varietà di melo del gruppo Delicious rosso (Red Delicious, Starking, Richared) possono talora manifestarsi fenomeni di intolleranza a carico dell'apparato fogliare con la comparsa di necrosi, peraltro transitorie.Può inoltre risultare fitotossico sulle seguenti cultivar di fruttiferi: melo: Stark Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà; pero: Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta delle pomacee e 10 giorni per le drupacee.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SARCAP 80 WG

Fungicida per la lotta contro le malattie crittogamiche delle pomacee e concia delle sementi
Tipo di formulazione : microgranuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
- Captano puro . . . . .g 80
- Coadiuvanti . . . . .q.b. a g. 100

SARIAF S.p.A.
Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

Officina di produzione
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Taglie: g. 50-100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A06253

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 2006.

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, in particolare l'art. 25;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 10;

Ritenuta la necessità di dover apportare talune modifiche all'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole «deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982», sono sostituite con le seguenti: «deve avvenire mediante atto scritto, inclusi gli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 258

06A06506

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 giugno 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Teramo in data 21 giugno 2006 per chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 11 alle ore 14.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Teramo con nota prot. 719/5H del 19 giugno 2006, confermata il successivo 22 giugno 2006 con nota prot. 736/5H, ha comunicato che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico il giorno 21 giugno 2006 dalle ore 11 alle ore 14.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello - L'Aquila, con nota prot. 5301 del 19 giugno 2006 ha preso atto della citata comunicazione di chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n 28.

L'Aquila, 29 giugno 2006

Il direttore regionale: PIRANI

06A06366

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 3 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiadas e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visti la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1º giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Considerato che, a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è stato proclamato eletto alla carica di sindaco del comune di Castiadas il signor Eugenio Murgioni il quale, avendo rivestito tale carica ininterrottamente per due mandati consecutivi, versa nella condizione di ineleggibilità di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, successivamente alle elezioni, sulla base della segnalazione effettuata dal capofila di una lista partecipante alle elezioni stesse, ha diffidato il consiglio comunale di Castiadas dal convalidare l'elezione del signor Murgioni alla carica di sindaco, con l'avvertenza, che in caso contrario, sarebbero state avviate le procedure per lo scioglimento del consiglio medesimo ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che il consiglio comunale di Castiadas, con deliberazione n. 58 del 16 giugno 2006, ha convalidato l'elezione alla carica di sindaco del sig. Eugenio Murgioni, disattendendo, pertanto, una prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per la elezione;

Considerato inoltre che il medesimo consiglio comunale, convocato dallo stesso sindaco Murgioni per il giorno 23 giugno 2006, ha deliberato su diversi punti all'ordine del giorno, tra i quali figurava, tra l'altro, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, persistendo in tal modo nella grave violazione di legge;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 28/17 adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica nella seduta del 27 giugno 2006, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Castiadas per gravi e persistenti violazioni di legge e la nomina del dott. Salvatore Carlo Maffei quale commissario straordinario;

Vista la relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica di accompagnamento alla su detta deliberazione, che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dal dott. Maffei attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castiadas è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Carlo Maffei è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un indennità di carica pari a quella prevista dal comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 3 luglio 2006

Il presidente: SORU

ALLEGATO

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTIADAS E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel comune di Castiadas, in occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio scorsi, è stato proclamato eletto alla carica di sindaco del comune di Castiadas, il signor Eugenio Murgioni della lista «Castiadas cresce verso il futuro» il quale, avendo rivestito tale carica ininterrottamente per due mandati consecutivi, versa nella condizione di ineleggibilità disciplinata dall'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente alle elezioni, sulla base della segnalazione effettuata dal capofila della lista «Forti uniti per Castiadas», il consiglio comunale di Castiadas è stato diffidato a non convalidare l'elezione del signor Murgioni alla carica di sindaco, con l'avvertenza che in mancanza, sarebbero state avviate le procedure per lo scioglimento del consiglio medesimo ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo n. 267/2000.

La diffida è stata debitamente notificata al sindaco e ai consiglieri neoeletti, in data 8 giugno 2006, come risulta dalla relata di notifica trasmessa dal segretario comunale di Castiadas con nota prot. n. 4566/II/3 del 12 giugno 2006.

Il consiglio comunale di Castiadas, con deliberazione n. 58 del 16 giugno 2006, ha confermato la convalida dell'elezione alla carica di sindaco del sig. Eugenio Murgioni, nonostante il disposto normativo dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, incorrendo in tal modo nella grave violazione di legge. L'inosservanza dell'obbligo di legge ha manifestato inequivocabilmente la volontà di disattendere una prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per la elezione.

Risulta, inoltre, che il medesimo consiglio comunale, convocato dallo stesso sindaco Murgioni, per il giorno 23 giugno 2006, ha deliberato su diversi punti all'ordine del giorno, tra i quali figurava, tra l'altro, l'approvazione dei verbali della seduta precedente, persistendo in tal modo nella grave violazione di legge.

Sulla materia è recentemente intervenuta anche la Corte suprema di cassazione, sezione prima civile, la quale con la sentenza n. 11895/06 del 12 aprile 2006, riferendosi al citato art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, ha chiarito che «la disposizione contenuta nella norma citata, dato il suo contenuto precettivo, pone infatti un divieto di elezione al terzo incarico consecutivo che contiene in sé la sanzione in caso di sua violazione, che non può che essere rappresentata, ove l'elezione venga nondimeno convalidata, dalla declaratoria di decadenza».

E ancora «in conclusione, nella specie esiste una causa d'ineleggibiità originaria alla carica di sindaco, legalmente prevista e parimenti legalmente sanzionata, che il consiglio comunale ben avrebbe potuto e dovuto rilevare, applicando la decadenza ovvero non convalidando l'elezione, siccome organo legalmente preposto alla verifica sull'assenza di cause ostative all'eleggibilità».

Essendosi quindi determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, per gravi e persistenti violazioni di legge, prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *a)* del predetto decreto legislativo n. 267/2000, al fine di scongiurare il perdurare dell'adozione di provvedimenti illegittimi da parte degli organi comunali di Castiadas, si propone, ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come integrata e modificata dalla legge regionale 1º giugno 2006, n. 8, lo scioglimento del consiglio comunale di Castiadas con la conseguente nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Salvatore Carlo Maffei, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: SANNA

06A06418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo Tecno Piemonte Srl, in Romagnano Sesia.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 giugno 2006 l'organismo Tecno Piemonte Srl, con sede in Romagnano Sesia (Novara) è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «geotessili» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 giugno 2006 l'organismo Tecno Piemonte S.r.l., con sede in Romagnano Sesia (Novara) è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 giugno 2006 l'organismo Tecno Piemonte S.r.l., con sede in Romagnano Sesia (Novara) è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «componenti prefabbricati in calcestruzzo armato, alleggerito con struttura aperta per recinzioni» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture e interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 giugno 2006 l'organismo Tecno Piemonte S.r.l., con sede in Romagnano Sesia (Novara) è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica con connessa sorve-

glianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 giugno 2006 l'organismo Tecno Piemonte S.r.l., con sede in Romagnano Sesia (Novara) è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di organismo di certificazione, ispezione e prova per la famiglia di prodotto «calci da costruzione» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

06A06302

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo CSI S.p.a., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 giugno 2006 l'organismo CSI S.p.a. con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Laminati decorativi ad alta pressione (HPL)» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 giugno 2006 l'organismo CSI S.p.a., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di organismo di certificazione, delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Pavimentazioni di legno» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

06A06303

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo Eurocert, in Baricella

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attvità produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 19 giugno 2006 il seguente organismo:

Eurocert:

via Savena Vecchia, 121 (Sede legale) Baricella (Bologna);

via dell'Artigianato, 38 (Sede operativa) Granarolo Emilia (Bologna);

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

06A06304

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo Studio Omega S.r.l., in Villa Guardia.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Preside della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 19 giugno 2006 il seguente organismo:

Studio Omega S.r.l., via Mazzini n. 15/B, Villa Guardia (Como).

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

06A06305

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria Igea Marina.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'organismo Istituto Giordano S.p.a, con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale laboratorio delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Pannelli a messaggio variabile» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata completa la di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale laboratorio delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Fosse settiche prefabbricate» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Facciate continue» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno e del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione per la famiglia di prodotto «Materiali di apporto per la saldatura- Norma generale di prodotto per i metalli d'apporto per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici» ed « Elementi di collegamento strutturale ad alta resistenza adatti al precarico-Parte I e Parte 4» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale organismo di certificazione di conformità del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Elementi per muratura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 15 giugno 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale Laboratorio di prova delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I:

finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza la fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 9 giugno 2006 l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini) è stato abilitato quale laboratorio di prova delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

06A06307

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE dell'organismo Istituto Italiano Plastici S.r.l., in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 giugno 2006 l'organismo Istituto Italiano Plastici S.r.l., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di organismo di certificazione, ispezione e prove del controllo della produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Membrane» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 19 giugno 2006 l'organismo Istituto Italiano Plastici S.r.l., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni in qualità di organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «geotessili» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

06A06308

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE all'organismo «Donegani Anticorrosione», in Novara.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 19 giugno 2006, l'organismo «Donegani Anticorrosione» - via G. Fauser 36/a - Novara è rinnovata l'autorizzazione in qualità di «Entità terza» ad emettere certificazione CE a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

06A06306

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 luglio 2006

Dollaro USA	1,2752
Yen	145,17
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,448
Corona danese	7,4592
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69205
Fiorino ungherese	281,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0525
Corona svedese	9,1716
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	38,435
Franco svizzero	1,5672
Corona islandese	96,39
Corona norvegese	7,9860
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2498
Nuovo leu romeno	3,5880
Rublo russo	34,2890
Nuova lira turca	1,9902
Dollaro australiano	1,7039
Dollaro canadese	1,4335
Yuan cinese	10,1899
Dollaro di Hong Kong	9,9092
Rupia indonesiana	11540,56
Won sudcoreano	1201,24
Ringgit malese	4,6449
Dollaro neozelandese	2,0824
Peso filippino	66,483
Dollaro di Singapore	2,0070
Baht tailandese	48,273
Rand sudafricano	9,1148

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A06552

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxicillina Triidrato 75% UCL».

Estratto decreto n. 57 del 15 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXICILLINA TRIIDRATO 75% UCL.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. di Vittorio n. 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. di Vittorio, 36.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

A.I.C. n. 103271019 - busta da 100 g;

A.I.C. n. 103271021 - busta da 1 kg;

A.I.C. n. 103271033 - busta da 5 kg.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

amoxicillina triidrato 750 g;

eccipienti: destrosio anidro q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini e broilers.

Indicazioni terapeutiche:

suini: infezioni sostenute da batteri Gram-negativi e Gram-positivi sensibili sensibili all'amoxicillina. In particolare: infezioni (da streptococcus suis, actinobacillus pluropneumoniae) broncopolmonari, gastrointestinali e genito-urinarie, come colibacillosi, salmonellosi, mal rosso, polmoniti, sindrome MAM.

polli da ingrasso (broilers): infezioni sostenute da batteri Gram-negativi e Gram-positivi sensibili sensibili all'amoxicillina. In particolare: da colibacillosi, salmonellosi.

Tempo di attesa:

suini: sei giorni carni;

broilers: cinque giorni carni (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano).

Validità: diciotto mesi, nella confezione integra correttamente conservata; trenta giorni dopo la prima apertura; dodici ore l'acqua medicata.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06380

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincocor»

Estratto decreto n. 58 del 15 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi: LINCOCOR.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavrigo (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2 e presso le officine Vetem S.p.a. - Porto Empedocle (Agrigento) - U.C.L. S.p.a. - Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 102685017 - sacco da 10 kg;

A.I.C. n. 102685029 - sacco da 25 kg.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: lincomicina cloridrato, pari a base 110 g;

eccipienti: paraffina liquida (olio di vasellina) 25 g; amido di frumento q b a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a quattro mesi).

Indicazioni terapeutiche suini (fino a quattro mesi): enterite necrotica superficiale, polmoniti enzootiche.

Tempo di attesa: suini: carne dodici giorni.

Validità: in confezione integra 24 mesi; dopo la prima apertura la validità è di tre mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro tre mesi dalla preparazione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06382

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Chemisole 2,5% soluzione orale».

Estratto provvedimento n. 128 del 12 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: CHEMISOLE 2,5% soluzione orale - A.I.C. n. 103568.

Richiesta di autorizzazione per una nuova confezione da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei n. 16 - Forlì.

Confezioni: bottiglia munita di dosaggio contagocce da 25 ml - A.I.C. n. 103568010.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: bottiglia munita di dosaggio contagocce da 100 ml - A.I.C. n. 103568022.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06379

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivogell»

Estratto provvedimento n. 129 del 15 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: IVOGELL.

Confezioni:

A.I.C. n. 102081015 - flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 102081027 - flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - riduzione tempo di sospensione per la specie bovina.

Si autorizza la riduzione dei tempi di sospensione per la carne bovina che sono ora di quattordici giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06383

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Galastop»

Estratto provvedimento n. 131 del 15 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: GALASTOP.

Confezioni:

A.I.C. n. 101560035 - flacone da 3 ml;

A.I.C. n. 101560023 - flacone da 7 ml;

A.I.C. n. 101560011 - flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale 090326002158.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB, n. 41b - nuova confezione;

variazione tipo IB, n. 43b - aggiunta dispsitivo di misurazione esclusivamente per la nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone da 24 ml con siringa da 3 ml graduata - A.I.C. n. 101560047.

La validità della specialità medicinale è di trentasei mesi in confezione integra e dodici giorni dopo la prima apertura del flacone.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06384

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mamyzin A»

Estratto provvedimento n. 132 del 15 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: MAMYZIN A pomata endomammaria.

Confezioni:

A.I.C. n. 101117012 - 4 iniettori;

A.I.C. n. 101117024 - 20 iniettori;

A.I.C. n. 101117036 - 40 iniettori.

Variazione tipo II, aggiunta officina produzione e rilascio lotti.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede in Reggello (Firenze) località Prulli, 103/c - codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II, aggiunta officina produzione e rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta della seguente officina di produzione: Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG Heinz-Lohmann-Strasse 4 - 27472 Cuxhaven (Germania), che effettuerà anche il controllo e rilascio dei lotti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06385

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenvet»

Estratto provvedimento n. 133 del 15 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi FLUBENVET.

Confezioni:

A.I.C. n. 103343012 - flacone da 600 g;

A.I.C. n. 103343024 - flacone da 12 kg.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica tempi sospensione (suini: carni da cinque giorni a sette giorni) (broilers, galline ovaiole: carni da tre giorni a un giorno).

Si autorizzano i seguenti tempi di sospensione:

suini: carni sette giorni;

broilers, galline ovaiole: carni un giorno;

tacchini: carni un giorno;

uova: nessun tempo di sospensione;

selvaggina da piuma: carni quattro giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente ai tempi di attesa delle carni suine, deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06381

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin»

Estratto provvedimento n. 134 del 15 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: VETMEDIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 102409036 - flacone da 100 capsule da 1,25 mg;

A.I.C. n. 102409012 - flacone da 100 capsule da 2,5 mg;

A.I.C. n. 102409024 - flacone da 100 capsule da 5 mg.

Variazione tipo IB - nuove confezioni.

Titolare A.I.C.: Boehringer Inglheim Italia S.p.a. - con sede in Reggello (Firenze), località Prulli 103/c - codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

A.I.C. n. 102409048 - flacone da 50 compresse appetibili da 1,25 mg;

A.I.C. n. 102409051 - flacone da 50 compresse appetibili da 2,5 mg;

A.I.C. n. 102409063 - flacone da 50 compresse appetibili da 5 mg.

Produttore: officina Tropon GmbH - Colonia (Germania). Le compresse possono essere controllate anche dalla Boehringer Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein (Germania).

Composizione: la composizione delle compresse è la seguente:

principio attivo: pimobendan	da 1,25 mg 1,25 mg	da 2,5 mg 2,5 mg	da 5 mg 5 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Validità: la validità delle compresse è di tre anni in confezione integra correttamente conservata.

Il presente provvedimento in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06378

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina PH&T».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 748 del 26 giugno 2006

Medicinale: SOMATOSTATINA PH&T.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico Ariosto, 34 - 20145 Milano, codice fiscale 09138720157.

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione del lotto - aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione delle officine di produzione:

da:

ISF S.p.A, sita in Roma, via Tiburtina, 1040 (produzione, controllo e rilascio dei lotti);

Biolab S.p.A, sita in Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi, 2 (controllo pirogeni);

a:

Alfa Wassermann, sita in Contrada S. Emidio - Alanno (Pesaro), (produzione, confezionamento, tutti i controlli, rilascio dei lotti di fiale polvere e fiale solvente);

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 033134038 - «1 mg/2 ml polvere per soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 fiale di polvere + 6 fiale solvente.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06292

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina con adrenalina Cabon».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 759 del 26 giugno 2006

Medicinale: MEPIVACAINA CON ADRENALINA CABON.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cabon-Denit S.p.A. (codice fiscale 13211780153) con sede legale e domicilio fiscale in via Gioia Melchiorre, 168 - 20125 Milano.

Confezione: A.I.C. n. 034342016 - «2%» astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz. iniett. Mepivacaina 2% + Adrenalina 1:100000.

È ora trasferita alla società: Pierrel S.p.A. (codice fiscale 04920860964) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelio Saffi, 30 - 20123 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Mepivacaina con adrenalina Pierrel».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Cabon».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 760 del 26 giugno 2006

Medicinale: MEPIVACAINA CABON.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cabon-Denit S.p.A. (codice fiscale n. 13211780153) con sede legale e domicilio fiscale in via Gioia Melchiorre, 168 - 20125 Milano.

Confezione: A.I.C. n. 031833015 - «3%» astuccio 100 tubofiale 1,8 ml soluz. iniett.

È ora trasferita alla società: Pierrel S.p.A. (codice fiscale 04920860964) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelio Saffi, 30 - 20123 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Mepivacaina Pierrel».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina con adrenalina Cabon».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 761 del 26 giugno 2006

Medicinale: LIDOCAINA CON ADRENALINA CABON.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cabon-Denit S.p.A. (codice fiscale 13211780153) con sede legale e domicilio fiscale in via Gioia Melchiorre, 168 - 20125 Milano.

Confezione: A.I.C. n. 031816010 - astuccio 100 tubofiale soluz. iniett. 1,8 ml.

È ora trasferita alla società: Pierrel S.p.A. (codice fiscale 04920860964) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelio Saffi, 30 - 20123 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in «Lidocaina con adrenalina Pierrel».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Articaina con adrenalina Cabon».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 762 del 26 giugno 2006

Medicinale: ARTICAINA CON ADRENALINA CABON.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cabon-Denit S.p.A. (codice fiscale 13211780153) con sede legale e domicilio fiscale in via Gioia Melchiorre, 168 - 20125 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 031815018 - 4% + 1:100000 100 tubofiale soluz 1,8 ml;

A.I.C. n. 031815020 - 4% + 1:200000 100 tubofiale soluz 1,8 ml.

È ora trasferita alla società: Pierrel S.p.A. (codice fiscale 04920860964) con sede legale e domicilio fiscale in Via Aurelio Saffi, 30 - 20123 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: «Articaina con adrenalina Pierrel».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06297

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Regaine»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 763 del 26 giugno 2006

Medicinale: REGAINE.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer Manufacturing Belgium N.V. con sede legale e domicilio in Rijksweg, 12 - 2870 Puurs (Belgio).

Confezioni:

A.I.C. n. 026725010 - «2% soluzione cutanea» flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 026725022 - «2% gel» flacone da 60 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026725034 - 60 ml soluz. uso topico 5%.

È ora trasferita alla società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. (codice fiscale 04866591003) con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loniten»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 764 del 26 giugno 2006

Medicinale: LONITEN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia Limited, con sede legale e domicilio in Ramsgate Road - Sandwich - Kent CT13 9NJ (Gran Bretagna).

Confezione: A.I.C. n. 024756025 - 30 compresse 5 mg.

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06295

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feronal»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 765 del 26 giugno 2006

Medicinale: FERONAL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma Uno S.r.l. (codice fiscale 02732270653) con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Confezioni:

A.I.C. n. 036208015 - «12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036208027 - «12 mcg polvere per inalazione, capsula rigida» 100 capsule + erogatore.

È ora trasferita alla società: Farma 1 S.r.l. (codice fiscale 04165160963) con sede legale e domicilio fiscale in via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06294

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 766 del 27 giugno 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società BIOPROGRESS S.P.A. (codice fiscale 07696270581) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58 - 00165 Roma.

Medicinale: BIOBETADERM.

Confezione A.I.C. n. 036255026 - «0,1% +0,1% crema» tubo 30 g.

Medicinale: BIODELEXAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035937010 - «0,5 mg compresse» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035937022 - «1 mg compresse» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035937034 - «2 mg compresse» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035937046 - «0,1% gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Medicinale: BIOLOREPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035835014 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035835026 - «2,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035835038 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Medicinale: DERGENTAM.

Confezione: A.I.C. n. 036262020 - «0,1% crema» tubo 30 g.

Medicinale: DULCEXAN.

Confezione: A.I.C. n. 035919048 - «750 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Sono ora trasferite alla società: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio, 37/B - 20158 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06293

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola-tempistica delle procedure elettorali.

In data 5 luglio 2006, alle ore sedici e trenta, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente - Cons. Raffaele Perna

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

FLC CGIL	*firmato*	CGIL	*firmato*
CISL SCUOLA	*firmato*	CISL	*firmato*
UIL SCUOLA	*firmato*	UIL	*firmato*
SNALS - CONFSAL	*firmato*	CONFSAL	*firmato*
FED.NAZ.GILDA/UNAMS	*firmato*	CGU	*firmato*

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale del comparto Scuola ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione, avvenuta alle ore 17,30, le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo:

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 4 - 7 dicembre 2006 sono indette, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto Scuola e delle Confederazioni cui esse aderiscono firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale del comparto Scuola.

Art. 2.

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

16 ottobre 2006 - annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale;

17 ottobre 2006 - le istituzioni scolastiche rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;

26 ottobre 2006 - termine per l'insediamento della Commissione elettorale;

30 ottobre 2006 - termine per la costituzione formale della Commissione elettorale;

4 novembre 2006 - termine per la presentazione delle liste elettorali;

25 novembre 2006 - affissione delle liste elettorali all'albo della Scuola;

4-6 dicembre 2006 - votazioni;

7 dicembre 2006 - scrutinio;

7-12 dicembre 2006 - affissione risultati elettorali all'albo della Scuola;

13 dicembre 2006 - le istituzioni scolastiche inviano il verbale elettorale finale all'ARAN.

2. Le confederazioni non sottoscrittrici del presente protocollo, che siano firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali ad esse aderenti e le altre organizzazioni sindacali che comunque vi abbiano già aderito in occasione delle precedenti tornate elettorali, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 4 novembre 2006, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

4. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassuma in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

Dichiarazione congiunta

Le parti si danno atto che l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sarà fornito, entro il 15 settembre 2006, dal MIUR e, per le Scuole italiane all'estero, dal MAE.

06A06417

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-162) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00